

NOTARIORUM ITINERA

VII

Liber sententiarum
potestatis Mediolani
(1385)

Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi



a cura di

ALESSANDRA BASSANI, MARTA CALLERI e MARTA LUIGINA MANGINI



GENOVA

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Palazzo Ducale

2021

Notariorum Itinera

VII

Collana diretta da Antonella Rovere

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Liber sententiarum
potestatis Mediolani
(1385)

Storia, diritto, diplomatica
e quadri comparativi



a cura di
Alessandra Bassani, Marta Calleri e Marta Luigina Mangini



GENOVA 2021

Referees: i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell'elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all'indirizzo:

http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx

Referees: the list of the peer reviewers is regularly updated at URL:

http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx

Il volume è stato sottoposto in forma anonima ad almeno un revisore.

This volume have been anonymously submitted at least to one reviewer.

Le carte di corredo del podestà di Bologna (prima metà XIV sec.). Percorsi diplomatici

Maddalena Modesti

maddalena.modesti3@unibo.it

Il presente intervento intende offrire una prima rassegna di una consistente serie di atti giudiziari conservata presso l'Archivio di Stato di Bologna fra i sedimenti dell'attività giurisdizionale del podestà: le carte di corredo, vale a dire quell'insieme di documenti sciolti di varia natura che veniva allegata agli atti e ai registri processuali, limitatamente alla prima metà del XIV secolo. Più esattamente, l'analisi è stata condotta su un campione ristretto ma rappresentativo di documenti, cioè le carte di corredo in cui sono menzionati maestri e scolari dello *Studium* bolognese, oggi conservate in 3 buste a parte, per le quali mi sono potuta giovare di trascrizioni fatte fare a suo tempo da Gianfranco Orlandelli a suoi laureandi¹. Le mie saranno dunque solo considerazioni preliminari di una ricerca appena iniziata e in gran parte ancora da farsi. Tale documentazione sarà qui indagata nei suoi aspetti prettamente diplomatici, ma con un occhio rivolto anche alla normativa statutaria coeva e alla dottrina, in particolare a Rolandino². La scelta dell'arco cronologico considerato è dovuta al carattere instabile e fluido del contesto politico che anima Bologna nei primi decenni del Trecento: la città, infatti, abbandonò a poco a poco le forme istituzionali di 'popolo' che avevano caratterizzato la cosiddetta «Repubblica dei notai»³ bolognese tardo-duecentesca – per usare una sempre felice definizione di Gianfranco Orlandelli –, e si avviò verso governi di tipo oligarchico e poi signorile, culminati prima nella signoria del legato pontificio Bertrando del Poggetto (febbraio 1327 - marzo 1334)

¹ Bologna, Archivio di Stato, Comune - Curia del Podestà (1231-1599), *Giudici ad maleficia, Carte di corredo, Maestri e scolari* (d'ora in poi *Maestri e scolari*), bb. 4 (1281-1300), 35 (1301-1317), 65 (1318-1348). Si veda BALUGANI 1973/74; TRERÈ 1973-1974; SARTINI 1974-1975; RIZZO 1975-1976; DANIELLI 1985-1986; una ventina di carte era stata edita anche da ZACCAGNINI 1926, *Appendice I*.

² Rolandino de' Passaggeri, com'è noto, fu a capo di una delle più celebri e fiorenti scuole di *ars notariae* attive nella seconda metà del XIII secolo a Bologna, dove esercitò la pratica notarile e ricoprì inoltre un ruolo di primo piano nella movimentata vita politica comunale; fra i suoi scritti merita in questo contesto speciale attenzione il capitolo IX (*De iudiciis*) della *Summa totius artis notariae* (1255), espressamente dedicato alla materia processuale. Si veda da ultimo *Rolandino e l'ars notaria* 2002; MURANO 2012; BIROCCHI 2013c; GIANSANTE 2014.

³ ORLANDELLI 1980, p. VIII.

e più tardi in quella di Taddeo Pepoli e dei suoi figli (28 agosto 1337 - 29 settembre 1347, proseguita poi fino all'ottobre 1350)⁴. Un periodo di lente ma profonde trasformazioni, che incisero sulle dinamiche della dialettica politica e che non furono prive di ripercussioni anche sulla gestione della macchina giudiziaria podestarile.

L'intervento sarà così articolato: in primo luogo un sintetico *excursus* su fonti e storiografia per lo studio della giustizia criminale a Bologna nel basso medioevo; secondariamente, una descrizione e una proposta di classificazione delle carte di corredo, con una piccola selezione di casi; quindi, in ultimo, una sezione comparativa dedicata ai formulari degli atti iniziali del processo (libelli di accusa, di denuncia e di notifica) e ad alcuni passaggi formulari presenti talvolta nei *dicta testium*, utile a evidenziare ulteriori potenzialità di studio offerte da queste scritture.

I. Come è noto, Bologna offre a chi intenda studiare l'amministrazione della giustizia penale nel basso medioevo uno dei giacimenti documentari più ricchi per consistenza, qualità e continuità delle fonti superstiti, grazie alla fortunata circostanza della conservazione di gran parte della documentazione prodotta dalla *Curia del Podestà*: l'omonimo fondo, oggi confluito presso l'Archivio di Stato cittadino, conserva atti a partire dal 1231 fino al 1599; in particolare, all'interno del fondo *Giudici ad maleficia* che qui interessa, le carte sono state suddivise artificialmente e a posteriori in 5 serie distinte – e non sempre coerenti, a dire il vero – nel corso di riordinamenti archivistici ottocenteschi: 1) le *Accusationes*, 2) i *Libri inquisitionum et testium*, 3) le *Sententiae*, 4) le Vacchettine o bastardelli e infine appunto 5) le Carte di corredo, per un ammontare complessivo di 1122 buste⁵.

Proprio questa eccezionale dovizia di fonti ha permesso lo sviluppo di una solidissima storiografia: penso naturalmente agli studi di Sara Rubin Blanshei, Trevor Dean, Giuliano Milani e, soprattutto, a quelli di Massimo Vallerani, i cui contributi sono stati fondamentali per questa ricerca, data la speciale attenzione che vi è riservata ai riflessi documentari della procedura penale⁶. Tuttavia, mentre i registri giudi-

⁴ Si vedano, tra i titoli più recenti e senza intenti esaustivi: ANTONIOLI 2004; ANTONIOLI 2007; VASINA 2007; TROMBETTI BUDRIESI 2007; GIANANTE 2008; VALLERANI 2009b; GRECI 2011; PAPI 2011; GIANANTE 2015; MILANI 2018; BORTOLUZZI 2018; per quanto riguarda, in particolare, il ruolo del notariato nel contesto politico bolognese del Trecento si veda TAMBA 2009.

⁵ Bologna, Archivio di Stato, Comune - Curia del Podestà (1231-1599), *Giudici ad maleficia, Accusationes*; *ibidem*, *Libri inquisitionum et testium* (d'ora in poi *Libri inquisitionum et testium*); *ibidem*, *Sententiae*; *ibidem*, *Vacchettini o bastardelli*; infine le già citate *Carte di corredo*, con atti dal 1241 al 1512.

⁶ Mi limito ancora una volta ai titoli più recenti, cui si rinvia anche per la bibliografia pregressa: MILANI 2003; BLANSHEI 2004; MENZINGER 2006, in particolare p. 226 e sgg.; DEAN 2007a, *passim*; DEAN 2007b;

ziari sono stati largamente sondati e compulsati, più marginalmente o solo occasionalmente si sono effettuati sondaggi sulle carte di corredo, se si eccettuano un articolo dedicato nel 1987 da Orlandelli proprio a *Maestri e scolari nelle carte di corredo del Podestà di Bologna* e una breve ma densa sezione dedicata ad esse ancora da Vallerani nel suo *Giustizia e documentazione a Bologna*⁷.

Paradossalmente, una delle ragioni della scarsa frequentazione di questi documenti risiede proprio nella loro ingente mole, aggravata, forse più significativamente, dalla loro estrema eterogeneità materiale e tipologica unita alla complessa *facies* grafica che li contraddistingue, tali da scoraggiare quelle ricerche sistematiche che invece più risulterebbero utili allo storico. Si tratta, infatti, di una serie composta da 458 buste che raccolgono oggi decine di migliaia di carte prodotte, come si è detto, per essere allegate agli atti e che in origine venivano conservate all'interno dei registri, in sacchi oppure in filze: « un bacino enorme di atti, appunto 'di corredo', che lasciano intravedere la fittissima trama di scritture notarili che gravitano intorno al processo »⁸.

II. È possibile orientarsi all'interno di questo straordinario e multiforme *corpus* documentario operando una distinzione secondo almeno quattro criteri fondamentali:

- 1) anzitutto secondo il tipo di reato cui si riferiva la causa;
- 2) quindi secondo il momento e il tipo della procedura giudiziaria al quale le scritture facevano riferimento;
- 3) inoltre, da un punto di vista strettamente diplomatico, secondo la forma estrinseca e intrinseca dei documenti;
- 4) infine, secondo la tradizione manoscritta degli atti.

II.1 Per quanto riguarda il primo criterio, dirò solamente che le carte possono avere ad oggetto disparati tipi di *malfecia* e offrono un sorvegliato campionario di crimini, ricondotti entro le maglie strette di categorie uniformi che trovano precisa

DEAN 2008; MILANI 2012; VALLERANI 2012; MILANI - VALLERANI 2012; CUCINI 2014; HOXHA - CAVINA - RIBÉMONT 2014; DEAN 2015; CARRAWAY VITIello 2016; BLANSHEI 2016; BLANSHEI 2018a; BLANSHEI 2018b; BLANSHEI 2018c; si vedano inoltre i vari contributi in *Violence and justice in Bologna* 2018; DEAN 2019; CUCINI 2019. Per uno sguardo alle fonti bolognesi per lo studio della giustizia in ambito civile si veda TAMBA 2012. Più in generale, sugli *acta* giudiziari si veda PUNCUH 1965; *Diplomatica dei documenti giudiziari* 2004; GALANTE 2011; *Documentazione degli organi giudiziari* 2012; GALANTE 2015.

⁷ ORLANDELLI 1987; VALLERANI 2012, pp. 290-291. Alcune indicazioni metodologiche utili per l'analisi di queste fonti si ricavano inoltre da DANIELLI 1985/86 e TRERÈ 1973/74.

⁸ VALLERANI 2012, pp. 290-291.

corrispondenza nella normativa statutaria coeva e che appaiono fortemente tipizzate anche dal punto di vista formale, come è già stato messo in luce nei paralleli registri di *Accusationes e Inquisitionum*⁹: aggressioni e ferimenti con o senza spargimento di sangue (la categoria in assoluto più attestata nel campione considerato), omicidi, stupri e atti di sodomia, furti, detenzione di armi, violazioni di domicilio, atti di vandalismo e anche reati più tipicamente legati al contesto universitario bolognese, quali quelli riconnessi al commercio e alla produzione di libri. È il caso, ad esempio, di una inquisizione compiuta nell'aprile del 1324¹⁰ contro Benedetto chiamato Detto di Raimondo da Lucca, della cappella di S. Andrea degli Ansaldi, accusato del reato *cancellationis scripturae*, dove è interessante notare – *en passant* – come l'allegazione contenente i *dicta testium* rechi ancora, sullo sfondo, taluni echi dell'impostazione data da Ranieri da Perugia¹¹ al contratto di scrittura, pur in un contesto ormai segnato dalla mutata visione rolandiniana dello stesso¹².

⁹ Il lib. IV degli statuti del 1288, tratta, come è noto, del processo sia per accusa sia per inquisizione e delle pene (in particolare r. XXIII e sgg., si veda *Statuti 1288*, pp. 162-268). Negli statuti del 1335 la definizione dei reati perseguibili e delle relative pene trova più ampia e razionale trattazione nel lib. VIII *De processibus fiendis in malleficiis et penis ipsorum* in relazione alla precisazione dei limiti dell'*arbitrium* del podestà; si veda *Statuto 1335*, pp. CXCI e sgg. 581 e sgg. e inoltre VALLERANI 2000b, pp. 409-410; BLANSHEI 2018b, pp. 30-31; CUCINI 2019, p. 155; per la standardizzazione formulare dei reati si veda VALLERANI 2012, pp. 280-281, 284.

¹⁰ *Maestri e scolari*, b. 65 = SARTINI 1974-1975, n. 56 verso.

¹¹ Ranieri fu protagonista indiscusso della vita culturale e giuridica bolognese per tutta la prima metà del XIII secolo, operando attivamente per i privati, per il comune e per la scuola; con il suo *Liber formularius* e soprattutto con la sua *Ars notarie* influenzò profondamente sia la prassi, sia la successiva dottrina notarile, si veda da ultimo BIROCCHI 2013b, TAMBA 2016, TAMBA 2018.

¹² Nel caso in questione, il richiamo presente nelle dichiarazioni di alcuni testimoni all'obbligo del locatore-committente di procurare al conduttore-scrittore l'*exemplar* necessario per la copia («... promissit eciam dictus dominus Francischus dare et apareclare exemplar, ita quod non perderet tempus ...») riecheggia direttamente Ranieri da Perugia, che lo aveva espressamente previsto nel suo formulario («... et exemplar vel cartas habeat quando expediet preparatas, ita quod dictus scriptor non amittat opus ...», *Scripta anecdota glossatorum*, p. 60), seguito in questo anche da Salatiele in entrambe le stesure della sua *Ars notariae* («...ipse Gaius promissit... et quod faciet ei habere copiam exemplaris...», SALATIELE I, p. 162; con minime varianti in SALATIELE II, p. 277); un obbligo scientemente ommesso, invece, da Rolandino (ROLANDINUS, ff. 119v-120v). Viceversa, riflettono ormai la disciplina rolandiniana e la prassi successiva del contratto di scrittura da un lato l'assenza di ogni riferimento alla periodica fornitura della materia prima da parte del *dominus*, dall'altro l'esatta determinazione dei tempi di esecuzione del lavoro da parte dello scrittore («... et promixit eciam dicto domino Francischo dare omni mense sive in mense sex quaternos per eum scriptos in diebus non feriatis cumputatis in mense ...»). Sulla questione si veda ORLANDELLI 1959.

II.2 Tuttavia, è senza dubbio la possibilità di ordinare le carte secondo il momento procedurale e secondo il tipo di procedura seguito uno degli aspetti che interessa maggiormente di queste fonti¹³. Esse consentono infatti di recuperare tracce scritte di fasi differenti del processo, sia *per accusationem* sia *per inquisitionem*, nella loro forma estesa originaria, non ancora sintetizzata o doppiata su registri, aggiungendo così tessere preziose al ‘mosaico’ processuale, e inoltre di riconoscere la posizione procedimentale dei singoli atti. La tripartizione classica del processo che informa ancora la dottrina bolognese del XIII secolo dava luogo, infatti, ad una somma assai varia di scritture singole che confluivano poi, successivamente, all’interno delle diverse serie di registri criminali¹⁴. In quest’ottica, le carte possono essere distinte in: a) scritture *ante litem*, come è il caso delle nomine di curatori e procuratori, dei libelli di accusa, di denuncia o di notifica, delle *intentiones* ed *exceptiones* presentate durante la fase istruttoria, ma anche degli elenchi di testimoni, delle fideiussioni, delle dilazioni o delle *citationes*; b) atti prodotti durante la *litis contestatio*, fra cui deposizioni delle parti e *dicta testium*, nuove *exceptiones*, *probationes per instrumenta* o *per confessionem*, *consilia sapientium* e altro ancora; c) infine documenti *post litem* o conclusivi del dibattimento, quali ad esempio *instrumenta pacis*, rinunce all’accusa, sentenze o elenchi di spese.

Il momento procedurale o il tipo di procedura sono spesso ricordati all’interno delle carte con apposite formule, oppure sono desumibili dalla struttura stessa degli atti e dai vocaboli tecnici impiegati nel testo: a partire, naturalmente, dall’uso alternativo dei sostantivi *accusa*, *inquisitio*, *notificatio* con tutto il campo dei loro derivati, passando per verbi quali *intendere*, *probare*, *citare*, *excepire*, *querere*, *consulere*, *porrigere*, *negare*, *scire veritatem* o per i corrispettivi *intentio*, *probatio*, *citatio*, *exceptio*, *questio*, *consilium* ecc. Come è già stato rilevato dalla critica per altre serie di *acta*, anche in queste *allegationes* il linguaggio e le formule usati ricalcano spesso puntualmente, talvolta alla lettera, passi della normativa statutaria bolognese del 1288 o del 1335, come pure fortissimo è il contributo offerto dalla scuola bolognese di notariato, tanto da rendere possibili precisi paralleli con i trattati di *Ars notarie* coevi, specie con la sezione *de iudiciis* della *Summa* rolandiniana, di cui si darà qualche saggio concreto più avanti¹⁵ (si veda Appendice 1).

¹³ « Procedura e scrittura tendono infatti a coincidere. Ogni atto diventa un ‘atto scritto’, relegando la parte orale del confronto al di fuori degli spazi giuridicamente rilevanti del processo »: VALLERANI 2012, p. 280.

¹⁴ *Ibidem*, p. 279.

¹⁵ Sono anzi proprio « i maestri bolognesi di notaria » che « contribuiscono a modellare e a diffondere le forme delle scritture processuali – dal primo Ranieri del *Liber formularius* del 1216 al *de iudiciis*

II.3 Volendo procedere ora ad una distinzione di tipo formale, si possono fare le seguenti considerazioni. Guardando alle forme estrinseche e ai caratteri materiali delle fonti, si distinguono anzitutto documenti scritti su pergamena accanto ad altri scritti su carta. L'uso dei cosiddetti fogli *de papiro* o *banbucinis*, a questa altezza cronologica, è entrato ormai stabilmente negli archivi pubblici e privati per le scritture di uso più corrente e amministrativo o di interesse transitorio come minute, protocolli o registri, sebbene per la redazione di *instrumenta* e altre scritture dotate di specifico valore giuridico si continui ad usare la pelle animale¹⁶: così, mentre i libri di bandi o di sentenze rimangono membranacei, avendo valore esecutivo, i registri di inquisizioni sono cartacei¹⁷. Non meraviglia pertanto che questo supporto venga impiegato anche per quegli *acta* di corredo che non assumono la veste tradizionale dell'*instrumentum* notarile, ma hanno appunto carattere provvisorio o strettamente procedimentale, contenendo ad esempio elenchi e liste (di testimoni, di spese ...) o altre *allegationes adnexae* quali i libelli iniziali o i *consilia sapientis*. Talvolta si trattava di fogli cartacei sciolti che venivano *clausi* e sigillati, talaltra invece potevano assumere l'aspetto di veri e propri *quaterni* rilegati (Fig. 1-2). Le dimensioni delle scritture di corredo potevano infatti variare notevolmente, andando a seconda dei casi dalla piccola cedola fino all'intero fascicolo; per le *allegationes* su pergamena più lunghe, eccezionalmente, poteva persino rispolverarsi la forma antica del rotolo, costituito da più membrane cucite fra loro¹⁸.

di Rolandino – », NICOLAJ 2004, pp. 20-21; si veda inoltre VALLERANI 2012, in particolare p. 277 e sgg.; SCALFATI 2012. Per il contrastante rapporto intrattenuto invece da Salatiele con la materia processuale si veda FEO - IANNACCI - ZUFFRANO 2016, in particolare § VII.

¹⁶ A testimoniare la precoce diffusione della carta per le imbreviature notarili sta, a Genova, il *Cartolare di Giovanni Scriba* del 1154. Notissima è peraltro la costituzione di Federico II del settembre 1231 (*Constitutiones regni Siciliae*, I.80) con cui l'imperatore impose l'uso della pergamena per la redazione degli *instrumenta* notarili, dichiarando che «Ex instrumentis in cartis papiri vel modo alio... scriptis, nisi sint apoce vel antapoce, in iudiciis vel extra iudicia nulla omnino probatio assumatur». Il divieto è attestato anche in molti statuti cittadini; a Bologna, gli Statuti del 1335 prevedono il requisito della redazione *in cartis pecudinis/membranis in forma publica* per alcune tipologie di documenti (ad esempio lib. III r. 3, lib. IV rr. 1, 4, 6, 13, 42, 45-46, 48, 50-51, 57-58, lib. VIII r. 8, X r. 103), mentre per altre si ammette l'alternativa *in cartis membranarum vel de papiro* (lib. IV r. 1, 51) o anche la sola scrittura *in cartis banbucinis* (lib. III r. 3), si veda *Statuto 1335*, I ad indicem.

¹⁷ Nota VALLERANI 2012, p. 295, che mentre i registri di *Accusationes*, pergamenei e di grandi dimensioni, consentivano al notaio di «inserire la versione scritta del processo in uno schema grafico prestabilito», al contrario per i *Libri inquisitionum* si utilizzarono volumi cartacei più piccoli e maneggevoli, adatti alla natura aperta della procedura *ex officio* che non consentiva al notaio di calcolare in anticipo gli spazi necessari alla scritturazione.

¹⁸ Un caso esemplare, in tal senso, è rappresentato da un rotolo membranaceo di oltre 20m conservato presso l'Archivio di Stato di Bologna (ASBo, Corporazioni religiose soppresse, *San Domenico*,

Il sistema di archiviazione più attestato è, in ogni caso, quello della filza, come lasciano chiaramente intendere i fori spesso presenti al centro dei fogli.

Rimanendo sempre in tema di caratteri estrinseci, vale altresì segnalare come le carte di corredo offrano, in virtù della loro stessa eterogenea natura, un catalogo pressoché completo delle scritture notarili in uso a Bologna nella prima metà del XIV secolo: si spazia dalle consuete asprezze della *littera minuta corsiva* alle movenze più artificiose della cancelleresca italiana, a vari livelli esecutivi, fino a forme controllatissime influenzate dalla gotica libraria sulla scia della cosiddetta ‘scrittura da cartulario’ già utilizzata da Ranieri da Perugia, passando poi attraverso una gamma varia di espressioni semicorsive intermedie (Fig. 3-5)¹⁹. Notai del podestà o di altri uffici comunali, ma anche tabellioni privati o della curia vescovile, di università e corporazioni, giudici e *legis doctores*: è una varia umanità professionale che si mescola e si parla all’interno di queste carte scrivendo o sottoscrivendo, annotando, rinviando. Trattandosi per lo più di unità singole, questi *acta* si prestano invece in minor grado a testimoniare la cultura visiva e le abilità decorative e figurative raggiunte dai notai, specie pubblici, già nel Duecento, che trovano il loro terreno massimo di espressione nelle scritture seriali in forma di libro o registro²⁰.

Avendo quindi riguardo alla forma-base dei documenti e ai loro caratteri intrinseci, vi sono precise categorie di atti che conservano, come appena ricordato, la forma dell’*instrumentum publice confectum* incorniciato dalle necessarie *publicationes*²¹ protocollari ed escatocollari e sottoscritto dal notaio privato: fra questi, ad esempio, le nomine di curatori o procuratori (Fig. 3), gli *instrumenta pacis et concordiae*, le rinunce all’accusa. Viceversa, i libelli di accusa, denuncia o notifica hanno forme diverse, come si vedrà meglio oltre, specie nelle sezioni incipitarie, tese a evidenziare con immediatezza i nomi delle parti, e in quelle finali, non recando sottoscrizioni; mentre gli elenchi di testimoni e i resoconti di spese (Fig. 6) mostrano l’architettura più semplice e snella propria dei documenti a carattere ricognitivo in forma di lista, fondati sulla reiterazione di *item* omologhi, desunta dalle antiche *notitiae* o *brevia*: a

77/7411), contenente un lunghissimo elenco di *intentiones* e dichiarazioni testimoniali fatto approntare alla fine del ‘200 da Teodorico Borgognoni, vescovo di Cervia, frate domenicano e noto chirurgo, in vista di future, probabili controversie *post mortem* sul suo ricco patrimonio, per cui si v. ZUFFRANO 2019; IANNACCI 2019; ZUFFRANO 2020.

¹⁹ Per la ‘scrittura da cartulario’ di Ranieri da Perugia v. ORLANDELLI 1963 e MORELLI - MURANO 2012; interessante il confronto con il quadro toscano tracciato da GHIGNOLI 2013.

²⁰ Si veda VALLERANI 2000a e MILANI - VALLERANI 2012.

²¹ D’obbligo il rinvio a FERRARA 1989.

queste tipologie meno formalizzate, prive di intelaiature protocollari e sottoscrizioni, l'autenticità derivava, oltre che dall'eventuale apposizione del sigillo (Fig. 7), richiesta spesso dalla normativa statutaria²², dall'essere state insinuate all'interno di un archivio pubblico o semplicemente dall'essere allegate ad un documento principale; dal fatto stesso, insomma, di essere inserite nel *dossier* giudiziario in quanto parte di una procedura pubblica prestabilita²³. Altre tipologie di atti, ancora, si riallacciano direttamente alla tradizione più solenne e sempre viva del documento epistolare, cui non a caso Rolandino aveva dedicato la terza sezione del *De iudiciis* (*Tertia pars capituli iudiciorum super epistolis in officiis oportunis. Rubrica*)²⁴: fra questi scritti, ad esempio, talune *exceptiones declinatorie iudicii* con cui il vicario del vescovo avocava al tribunale ecclesiastico le cause delle persone che vantavano il *privilegium fori*. Forma di rescritto o di epistola potevano assumere, d'altronde, anche i *consilia sapientium*, che potevano essere redatti direttamente in calce o sul verso del foglio su cui il giudice aveva richiesto il parere, oppure assumere vesti più formalizzanti, con stesura su fogli autonomi, sottoscritti in forma autografa e chiusi con sigillo personale²⁵.

Ma vi è ancora un altro importante aspetto che voglio sottolineare a proposito della forma di questi atti: anche le carte di corredo, come pure i registri processuali, sono infatti caratterizzate da accentuatissime stratificazioni al tempo stesso grafiche e testuali, recando su uno stesso supporto, in calce o nel verso, numerose annotazioni apposte nelle varie fasi del procedimento dai notai che affiancavano il giudice *ad malleficia* o da altri ufficiali della curia podestarile. Schematizzando molto, si assiste a una duplice, potenziale, stratificazione: una stratificazione 'verticale', per così dire, prodotta appunto dalle annotazioni che in fasi differenti del processo si sedimentavano all'interno di uno stesso foglio; e poi una stratificazione 'orizzontale', sovrapponibile alla prima, determinata dal susseguirsi di più unità autonome pertinenti ad una stessa causa, che davano vita, insomma, al singolo *dossier* processuale²⁶.

²² L'autenticazione tramite sigillo è espressamente richiesta, ad esempio, per gli elenchi di testimoni sia negli Statuti del 1288, lib. IV, r. 9 *De testibus dandis sigilatis vel autenticatis in certis casibus criminalibus. Rubrica*, sia in quelli del 1335, lib. VIII, r. 4 *In quibus casibus et infra que tempora porigi seu in scriptis dari possint et debeant nomina testium. Rubrica*, si veda *Statuti 1288*, p. 181 e *Statuto 1335*, p. 591.

²³ NICOLAJ 2007, p. 180.

²⁴ ROLANDINUS, f. 394v e sgg.

²⁵ Si veda ASCHERI 2004, in particolare pp. 319, 321; VALLERANI 2011 e MURANO 2014. Assai ricca, peraltro, la bibliografia in tema di *consilia*, si veda a titolo indicativo: ROSSI 1958; *Consilia* 1995; CHIANTINI 1996; *Legal consulting* 1999; ASCHERI 2003; BELLOMO 2011; MENZINGER 2011; PADOA SCHIOPPA 2014.

²⁶ In ogni caso, vale « sottolineare sia il fatto che forma interna e forma esterna sono indissolubilmente speculari, sia la necessità che la forma interna sia approfondita ed estesa concettualmente alla sua struttura logico-giuridica », NICOLAJ 2004, pp. 21-22.

La complessità che ne deriva è evidente. In tutti questi casi, infatti, diviene possibile mettere in relazione tra loro tasselli documentari superstiti di una stessa ‘forma a sequenza’ – per usare la terminologia coniata da Giovanna Nicolaj²⁷ –, la cui articolazione non fa che riflettere a sua volta la sofisticata organizzazione raggiunta dall’*ordo iudiciarius* criminale in questo periodo. Tali scritture, infatti,

« costituiscono, logicamente e sostanzialmente, sia un solo documento scandito in tanti segmenti – il processo verbale coi suoi *acta* è da considerare una unità documentaria superiore e d’insieme –, sia, al di sotto, tante singole unità documentarie quanti sono quei segmenti, che o hanno una loro cornice formale/protocollore autonoma o, in mancanza di questa, trovano comunque una pari cornice nella posizione procedimentale che spetta loro nel processo verbale »²⁸.

Un bell’esempio di stratificazione verticale viene, fra i tanti possibili, da un documento del 21 aprile 1328 relativo ad una causa per omicidio, la cui vittima era un *bannitus comunis Bononie*²⁹. Sul recto della carta si trovano, ad opera di 3 mani diverse: 1) l’eccezione perentoria presentata dal procuratore del reo; 2) in calce, un *consilium* di Blioberisio Azzoguidi *legum doctor* sull’ammissibilità di detta eccezione; 3) l’annotazione relativa alla sentenza del giudice. Sul verso della stessa carta si leggono invece: 1) l’annotazione (datata 22 aprile) relativa alla richiesta del *consilium*, alla scelta del giureconsulto e alla tassazione del *consilium*; 2) la nota relativa al deposito cauzionale. Altro esempio interessante è offerto da un libello di accusa datato 13 luglio 1316³⁰ (Fig. 8), presentato dal *doctor gramatice* Ranieri del fu Girardi contro i mandanti di un’aggressione a mano armata ai danni del figlio Galvano, *doctor loyce*. Anche qui, in calce al foglio, ricorrono di mani diverse: 1) l’annotazione del *receptor* incaricato di riscuotere la gabella di registrazione, 2) l’annotazione relativa alle fideiussioni prestate e alle dilazioni concesse dal giudice redatta dal notaio della curia podestarile.

Una duplice stratificazione, verticale e orizzontale ad un tempo, o meglio una vera e propria ‘forma a sequenza’ è, invece, quella attestata dal voluminoso *dossier* riguardante il processo intentato nel 1320 contro *Gualterius Petri Efficax de Anglia*, stazionario inglese attivo a Bologna, come già altri suoi connazionali, nella produzione libraria *per pecias*³¹. Gualterio, che aveva una bottega giuridica nella parrocchia di San

²⁷ *Ibidem*, p. 22; NICOLAJ 2007, pp. 219-220.

²⁸ *Ibidem*, p. 217.

²⁹ *Maestri e scolari*, b. 65 = SARTINI 1974-1975, n. 92recto.

³⁰ *Maestri e scolari*, b. 35 = TRERÈ 1973-1974, n. VII.3.

³¹ *Maestri e scolari*, b. 65 = TRERÈ 1973-1974, nn. XXXIX-XL.24, pp. 164-249, parzialmente edito

Giacomo dei Carbonesi, venne inquisito per l'aggressione e il tentato omicidio del miniatore Monte di Neri. Il suo corposo fascicolo giudiziario si compone di elenchi di testimoni e deposizioni testimoniali prodotti in vari momenti, nomine di procuratori e curatori, *exceptiones* avanzate a più riprese da entrambe le parti, *intentiones* reiterate della vittima e del reo, elenchi di interrogazioni da sottoporre ai testi e alle parti rivisti dal giudice, *satisfationes*. Come se non bastasse, il *dossier* trova poi un ulteriore aggancio e sviluppo all'interno dei registri di Inquisizioni e testi del I semestre del 1320³².

Si può allargare ulteriormente la prospettiva fino ad abbracciare l'intero sistema documentario comunale³³, se si tiene conto che le carte di corredo trovavano potenziali estensioni e corrispondenze intertestuali non solo, com'è naturale, nei vari registri processuali, ma anche nella documentazione di altri uffici pubblici (libri di bandi, estimi, venticinquine ...), nella stessa legislazione comunale talvolta espressamente citata nelle allegazioni, come pure nei protocolli dei notai cittadini che avevano rogato i singoli *instrumenta* allegati agli atti, nelle matricole delle società di arti e di armi o delle università, con i quali si viene dunque a creare un rapporto forte di interdipendenza e 'circolarità'. È il caso, ad esempio, di un documento di consenso all'azione del 1323, in calce al quale è stata apposta l'annotazione recante il rinvio alla registrazione del relativo strumento all'interno del registro dei Memoriali del Comune (*positum in Memorialium per Ugonem Petri Ugonis notarium ad Memorialia comunis Bononie*, Fig. 10), in piena aderenza alla normativa statutaria³⁴. Ne risulta, evidentemente, un reticolo documentario fittissimo, che si fonda su quella stretta collaborazione e compartecipazione, fuori e dentro le aule dei tribunali, tra notai privati e notai pubblici, su cui ha scritto pagine sempre fondamentali Dino Puncuh³⁵. Esso offre, insomma, un osservatorio ottimale per cogliere « la profonda

in ZACCAGNINI 1926, n. XXXII, p. 164; su *Gualterius* si veda da ultimo SOETERMEER 1997, pp. 59-61, 365 e sgg.; RAPONE 2014, p. 132 e sgg.

³² *Inquisitionum et testium*, b. 102 (1320), n. 304 cc. 20r-30r; n. 383, cc. 7v-29r.

³³ NICOLAJ 2001; NICOLAJ 2004, p. 3 e sgg. Una 'fotografia' del sistema documentario comunale bolognese si ricava da Camera actorum 2003 e ANTONELLI 2020; si veda inoltre per il Piemonte BAIETTO 2000.

³⁴ *Maestri e scolari*, b. 65 = SARTINI 1974-1975, n. 36recto. Per la normativa istitutiva dei Memoriali si veda *Statuti 1245-1267*, III, p. 581 e sgg. Purtroppo, una verifica condotta direttamente sul registro del semestre di riferimento (Bologna, Archivio di Stato, Ufficio dei Memoriali (1265 - 1452), *Memoriale* n. 148, cc. 93r-93v) non ha dato frutti; si può tuttavia ipotizzare che sia intervenuta qualche sfasatura nell'ordine delle carte, o al limite qualche caduta, al momento della rilegatura dei fascicoli all'interno del volume o in sede di restauro successivo.

³⁵ Si v. PUNCUH 2006 e più recentemente CAMMAROSANO 2013; sul rapporto tra notariato e amministrazione della giustizia si v. inoltre MONTORZI 1985; Hinc publica fides 2006.

compenetrazione della giustizia pubblica affidata ai magistrati forestieri con i meccanismi giuridici e sociali della città »³⁶.

II.4 Proseguendo in questo tentativo di ordinamento tassonomico, si può infine individuare almeno un ulteriore criterio distintivo utile avendo riguardo alla tradizione manoscritta del testo: le carte di corredo possono comporsi, infatti, di documenti originali prodotti *ex novo* proprio in vista del processo, come pure di copie autentiche di precedenti atti o contratti che potessero risultare di una qualche utilità nel corso della causa, estratte da archivi pubblici o privati. Caratteristica, questa, che solleva non pochi problemi di ordine squisitamente filologico, come ha giustamente evidenziato ancora Nicolaj, nel momento in cui dall'analisi del singolo atto, considerato nella sua autonomia, si passa all'esame dell'intero incartamento processuale, dell'intera 'forma a sequenza', per la quale il tradizionale dualismo originale/copia appare francamente insufficiente e inadeguato³⁷.

III. Esaurito questo primo, provvisorio tentativo di classificazione delle carte di corredo, vorrei a questo punto passare all'esame dei formulari degli atti iniziali che davano avvio al procedimento, perché essi si prestano bene ad osservare le strette relazioni istituibili, ancora nella prima metà del XIV secolo, tra la documentazione, la normativa e la dottrina, già evidenziate dalla critica attraverso lo studio dei registri, e, al tempo stesso, a seguire le rigorose corrispondenze esistenti proprio con questi ultimi³⁸. Si analizzerà dunque in termini comparativi la struttura formale dei libelli con cui si avviava la procedura *per accusationem*, dei libelli di denuncia presentati dai ministrali che preludevano al processo *per inquisitionem*, e dei libelli di notifica prodotti da privati che sollecitavano una *inquisitio cum promovente*³⁹.

³⁶ VALLERANI 2012, pp. 292.

³⁷ NICOLAJ 2004, pp. 22-23.

³⁸ Riferimento costante per questa sezione VALLERANI 1997; VALLERANI 2000b; VALLERANI 2012.

³⁹ La distinzione tra i differenti libelli è chiarita dalla legislazione statutaria del 1335, lib. VIII r. 14 (*Qua via procedi possit super malleficiis quibuscumque. Rubrica*): « ... Declarantes et intellegentes in quocumque tractatu sub modo accusationis comprehendendi modum denunciationis, et sub modo inquisitionis comprehendendi modum notificationis, et e converso. Et ubicumque et in quacumque scriptura scriptum reperietur verbum denunciationis sit et intellegatur esse verbum accusationis, et ubi verbum notificationis tunc sit et intellegatur esse verbum inquisitionis, salvo quam in denunciazione ministrallium et massariorum et quibuscumque denunciationibus que fierent ex necessitate officii eisdem imposita per comune Bononie seu vigore nostrorum statutorum », si veda *Statuto 1335*, p. 607. Circa la redazione del libello, come momento necessario preliminare alla *litis contestatio* si v. anche ROLANDINUS, lib. VIII *De litis contestatione. Rubrica*, f. 333v: « Est autem litis contestatio, negotii principalis hincinde apud iudicem facta narratio. Quam narrationem libellum debet praecedere ... ».

In ottemperanza alle norme espresse negli statuti del 1288, e in linea anche con la rubrica *De accusatione* del *de iuditiis* di Rolandino⁴⁰, i libelli di accusa (Appendice n. 1) iniziano sempre con l'indicazione chiara del nome dell'accusatore, corredato di tutti gli elementi identificativi utili e della specificazione della cappella di residenza, spesso messo in evidenza anche dall'uso di parentesi o altri accorgimenti grafici di leggibilità. Nel caso in cui tali documenti fossero presentati da un procuratore, nel testo è sempre inserita la formula *de consensu et voluntate* o *habens consensum*, che pure può essere messa in relazione con la normativa statutaria che imponeva la *voluntas* dell'*offensus* come requisito necessario a procedere⁴¹. Altro elemento essenziale è costituito poi dal *sacramentum calumpniae* prestato dall'accusatore, cristallizzato perlopiù nel semplice aggettivo *iuratus* delle carte o talvolta reso con una formula più estesa o ceterata; giuramento che fonda la legittimità dell'accusa presentata sulla *bona fide* – come sottolinea ancora Rolandino⁴² – dell'accusatore. Seguiva a

⁴⁰ Si v. lib. IV r. I (*De accusationibus et denuntiationibus et quomodo et qualiter procedi debeat super eis*) in *Statuti 1288*, p. 171 e sgg.; ROLANDINUS, r. *De accusatione*, f. 380. Come è noto, nelle redazioni statutarie successive scompare la trattazione delle modalità di sviluppo del processo accusatorio, pur mantenendosi attenzione verso altri aspetti di questa procedura, si veda CUCINI 2019, pp. 152-153.

⁴¹ Negli statuti del 1288, lib. IV r. 1 (*De accusationibus et denuntiationibus et quomodo et qualiter procedi debeat super eis. Rubrica*), si legge: « ... item dicimus quod nullus possit vel debeat aliquem accusare vel denuntiare de aliena iniuria sine voluntate eius qui offensus fuerit », si veda *Statuti 1288*, p. 171; in quelli del 1335, lib. VIII r. 2 (*De personis que accusare possunt vel accusationi adesse. Rubrica*): « ... et in ipsa accusatione, et circha ea, omnia facere que principaliter offensus facere possit, nisi quatenus ab aliquo nostro statuto proyeretur, prius tamen consensu habito ab eo qui diceretur principaliter offensus ... Consensu autem non habito a principaliter offenso, vel offensi herede, de aliena iniuria vel offensa accusatio non procedat ..., qualecumque sit crimen, nisi fuerit tutor, vel curator generalis vel syndicus seu allius legitimus administrator », si veda *Statuto 1335*, p. 582 e sgg.

⁴² Rolandino dedica al giuramento di calunnia una intera rubrica del *De iudiciis* (*De sacramento calumpniae. Rubrica*, si veda Appendice 1) e riporta inoltre un modello di formulario *ad hoc*, si veda ROLANDINUS, ff. 335v, 389v-390r. Ma già in precedenza Tancredi aveva riconosciuto il giuramento alla *bona fides*: « iuramentum calumpniae est, cum quis iurat, se bona fide et non calumniandi animo agere vel respondere » (*Ordo iudiciarius*, II.2.1 *de iuramento calumpniae*), richiamandone l'obbligo anche nelle cause criminali sulla scia di Azzone e Pillio: « sed utrum in causis criminalibus iurandum sit de calumpnia, diversi diversa dixerunt. Aliorum opinionibus et opinionum rationibus praetermissis, dico cum dominis Azzone et Pillio, iurandum esse de calumpnia in criminalibus causis ut Cod. de iureriur. propt. cal. dand. 2.58.I.1, nam ibi dicitur in omni causa iurandum esse, et decretales expresse innuunt in causis criminalibus esse iurandum ut X.1 de iuram. cal. 1, 34. (35) c. 1 et 2 » (*Ordo iudiciarius*, II.2.3) si veda PILLIUS - TANCREDEUS - GRATIA, pp. 201, 203. Per quanto riguarda la legislazione, si v. *Statuti 1288*, lib. IV r. 1 (*De accusationibus et denuntiationibus et quomodo et qualiter procedi debeat super eis. Rubrica*), p. 169 e sgg. e *Statuto 1335*, lib. VIII r. 9 (*De iuramento et satisfactione prestanda a quolibet accusatore seu notificatore tempore poretionis acuse seu notificationis, et de dacia solutione. Rubrica*), p. 596 e sgg. Sul giuramento di calunnia rimane ancora fondamentale SALVIOLI 1888; si v. inoltre più recentemente SARTI 1995; SARTI 2001.

questo punto la coppia verbale indicante l'*actio*, cioè *denuntiat et accusat* e naturalmente il nome dell'accusato, mentre la descrizione del reato era introdotta da una frase relativa ricca di espressioni avverbiali e modali fortemente standardizzate⁴³; quindi vi era l'indicazione del mese e quella, dettagliata, del luogo in cui il reato era stato compiuto, scandita da numerosi *iuxta* e dalla menzione dei *vicinos*⁴⁴. In chiusura della carta si trovava quindi la richiesta di *vindictam*⁴⁵: la formulazione, dal carattere assai convenzionale, era introdotta dall'avverbio *quare* e recava il rinvio generale alle norme comunali, ma poteva talvolta, in circostanze particolari, assumere una veste più ampia e retoricamente sostenuta, oppure, in altri casi, richiamare leggi particolari contro specifici tipi di reati⁴⁶. Manca sempre, invece, la sottoscrizione dell'accusatore, teoricamente prevista come fonte di obbligazione, ma non applicata per consuetudine, secondo quanto attesta lo stesso Rolandino alla rubrica « De accusatione: debet accusator de iure in accusatione se subscribere, idest se obligare ad poenam talionis, nisi probet quod intendit. Quod si non subscribet, intelligitur tamen astrictus ad hoc de natura actionis, quamvis hoc de consuetudine non servetur »⁴⁷.

Tutte le annotazioni che seguivano, in calce o nel verso della carta, erano apposte da mani diverse in momenti successivi. Fra queste, si trovano le formule relative alla tassa di registrazione dell'atto, quelle relative alle garanzie o *satisfactiones* offerte dall'accusatore: garanzia *de accusatione prosequenda* e fideiussioni, iscrizione all'estimo

⁴³ Come ha rilevato VALLERANI 2012, p. 280: « L'accusa stessa diventa un atto formulare, con frasi tipizzate secondo il reato ».

⁴⁴ I termini temporali previsti per la presentazione delle accuse erano di 1 mese (città) o 2 (contado) dalla data del crimine, sia nella normativa del 1288 (*Statuti 1288*, lib. IV r. 3, p. 172), sia in quella del 1335 (*Statuto 1335*, lib. VIII r. 3, p. 589).

⁴⁵ Si veda r. *De accusatione*, ROLANDINUS, f. 380r.

⁴⁶ Così, ad esempio, un libello di accusa del 1308 febbraio 24 presentato da un membro *de societate clavium et de societate muratorum* contro un esponente della nobile famiglia dei *Baxacomatribus* risente ancora chiaramente del clima politico delle lotte antimagnatizie: « quare petit eum puniri et condempnari secundum formam statutorum, ordinamentorum, reformationum seu provisionum comunis et populi Bononie loquentium in favorem hominum artium et armorum et de societate populi Bononie contra magnates, nobilles et potentes civitatis Bononie et districtus et quod stetur sacramento domini ... quod idem dominus ... sit de nobilibus, magnatibus, potentibus civitatis Bononie, secundum formam dictorum statutorum, ordinamentorum, reformationum seu provisionum populi antedicti » (si v. *Maestri e scolari*, b. 35 = BALUGANI 1973/1974 n. 28 e inoltre n. 46). In altri casi, invece, la formula rievoca le norme statutarie relative ai reati commessi contro lo *Studium* bolognese e i suoi scolari con espressioni quali *secundum formam privilegii concessi scholaribus universitatis civitatis Bononie* o simili (si veda ad esempio *ibidem*, nn. 1, 30, 41, 64, 76).

⁴⁷ ROLANDINUS, f. 380v.

(requisito *sine qua non* per poter procedere⁴⁸) e poi le eventuali note relative alla concessione di *dilationes*, all'approvazione del libello da parte dei giudici e alle citazioni. Sempre presente è infine la data di presentazione della carta espressa con i participi *porrecta* o *exhibita*⁴⁹. Tale struttura si presenta con minime varianti lungo tutto il periodo considerato, sebbene i libelli di accusa divengano meno numerosi a partire dagli anni '20 del Trecento (senza con questo scomparire del tutto)⁵⁰.

Rispetto a questa intelaiatura formulare i libelli di denuncia e di notifica mostrano alcune peculiarità (Appendice n. 2). La prima riguarda il frequente spostamento in apertura del documento del verbo indicante l'*actio*, rappresentato dal solo *denunciat* nei libelli presentati da pubblici ufficiali, ovvero da una formula di notificazione impersonale (*notum sit/notificatur*) in quelli di notifica, appunto, più congrua anche al frequente anonimato di queste carte⁵¹. Altri elementi sostanziali di differenziazione sono costituiti, per ovvie ragioni, dall'assenza di procuratori e relative formule di consenso e inoltre dalla mancanza del giuramento *calumpniae* tipico dell'accusatore. Ancora, significative divergenze si osservano nella seconda parte del documento, laddove la richiesta di punizione e condanna propria delle accuse è sostituita da una richiesta di inquisizione rivolta al podestà o ai suoi giudici e introdotta sempre dall'avverbio *quare*. Seguono in calce l'elenco dei testimoni e altre annotazioni successive.

Se la struttura generale delle denunce e notifiche è questa, si osservano però alcune interessanti varianti, nel campione preso in esame, a partire all'incirca dagli anni Trenta del Trecento, quando i formulari assumono un andamento semplificato e, in taluni casi, un po' più disordinato e confuso, che trova precisi paralleli nei registri di inquisizioni coevi: fenomeno da mettere in relazione con la più generale crisi del si-

⁴⁸ Per lo stretto legame tra estimo e diritto di cittadinanza e l'accentuazione del processo di «criminalizzazione dell'evasione» fiscale intorno ai primi decenni del Trecento, si veda VALLERANI 2012, pp. 303, 312; più in generale, sugli estimi bolognesi si v. SMURRA 2007; ANTONELLI- FEO - MODESTI 2010, p. 59 e sgg.; VALLERANI 2018b; mentre per le politiche di esclusione dal comune si veda MILANI 2003, p. 231 e sgg.

⁴⁹ ROLANDINUS, r. *De accusatione*, f. 380.

⁵⁰ Nel campione esaminato si contano 43 libelli di accusa (86%) contro 1 sola denuncia ad opera di ministrali e 6 notifiche per il periodo 1301-1304; 34 accuse (79%), 1 denuncia e 8 notifiche per gli anni 1305-1315; 21 accuse (81%), 3 denunce e 2 notifiche tra il 1316 e il 1320; 12 accuse (37%), 13 denunce di ministrali e 7 notifiche tra il 1321 e il 1330 e infine 12 accuse (28%), 19 denunce e 12 notifiche tra il 1332 e il 1348. Dati, pur parziali, che paiono comunque indicativi di una tendenza più generale – già ampiamente evidenziata dalla critica – verso una flessione della procedura accusatoria parallela al progressivo moltiplicarsi degli strumenti procedurali disponibili (procedura *ex officio* ma anche *querela* e poi *supplica*), si veda da ultimo BLANSHEI 2018b, p. 9 e sgg.; BLANSHEI 2018c, p. 59 e sgg.; VALLERANI 2018a, p. 50 e sgg.; CUCINI 2019, p. 154 e sgg.

⁵¹ Circa i verbi che, secondo gli statuti del 1335, contraddistinguono i diversi tipi di libelli si veda quanto detto in precedenza alla nota 39.

stema podestarile ampiamente messo in evidenza dalla critica⁵². Il 27 marzo del 1333, ad esempio, la denuncia di un ministrale si apre con il verbo *notificatur vobis* proprio delle notifiche⁵³, mentre un'altra del 16 marzo 1336 ha *denuntiant et notificant*⁵⁴. In una denuncia del 1342 i due ministrali della cappella di S. Michele dei Leprosetti *iurati denuntiant et accusant*⁵⁵, dove ad essere improprio non è solo il verbo *accusare* ma anche il riferimento al giuramento, del tutto ridondante nel caso di pubblici ufficiali, come sottolinea Rolandino (*De extraordinariis criminalis iudicii. Rubrica*):

« Hi vel eorum similes quando ex officio eis commissio aliquos denunciant non est opus ut accusent, vel in accusatione sacramentum calumnie prestant, sed ut simpliciter denuncient, eorum enim denunciationi sub sacramento quod presterunt de officio exercendo statur, & ex denunciatione sine altera probatione denunciatur »⁵⁶.

Le notifiche, d'altra parte, si riducono talvolta al mero racconto del reato, introdotto per lo più dall'espressione *factum sic se habet* o simili, e all'indicazione delle parti coinvolte (Fig. 9)⁵⁷. Proprio la scomparsa della richiesta di inquisizione nella seconda parte della carta accomuna molte denunce e notifiche di questo periodo⁵⁸: il libello si fa allora assai più sintetico e stringato, chiudendosi direttamente con le indicazioni di luogo e di tempo.

Vengo quindi all'ultimo breve aspetto che voglio richiamare, questa volta perché mi sembra indicativo dello stretto rapporto che corre, a vari livelli, non solo fra teoria e prassi documentaria ma anche tra attività giudiziaria e extragiudiziaria dei notai. Mi riferisco ad uno specifico passaggio formulare inserito all'interno di alcuni *dicta testium*, cioè verbalizzazioni degli interrogatori cui venivano sottoposti i testimoni. Tali documenti, infatti, dopo l'indicazione del nome del teste posto in apertura e accompagnata dalla formula di giuramento (il solito *iuratus*) e dopo l'indicazione del nome del giudice chiamato ad esaminarlo, recano talvolta una interessante variante formulare: *super*

⁵² Si veda in particolare VALLERANI 2000b, pp. 404, 413 e sgg.

⁵³ *Maestri e scolari*, b. 65 = RIZZO 1975-1976, n. XII.

⁵⁴ *Ibidem*, n. XXI.

⁵⁵ *Ibidem*, n. LV.

⁵⁶ ROLANDINUS, f. 388v; il concetto è ribadito anche nella sezione dedicata agli *exempla scripturarum*, alla rubrica *De criminalis iudiciiis scripturis, & primo forma libelli accusationis* (*ibidem*, f. 392v): « ... Et nota si fiet denunciatio ab aliquo custode, vel alio officiali, tunc ille non iurabit, sed simpliciter dicet: "Talis custos nocturnus, vel saltuarius ex officio suo denunciavit se invenisse talem post tertium sonum campanę de nocte" ».

⁵⁷ *Maestri e scolari*, b. 65 = RIZZO 1975-1976, nn. XLIII, XLIV, XLVII.

⁵⁸ *Ibidem*, nn. XIII.1, XIV-XV, XXI-XXIII, XXVI, XXXII, XLI, XLII.2, LI.

dicta inquisitione sibi primo lecta vulgariter et distinte de verbo ad verbum interrogatus... dixit (Fig. 11)⁵⁹. In qualche carta la formula è arricchita dalla precisazione che tale traduzione nella lingua corrente era stata condotta direttamente *per dictum iudicem*, talaltra invece *per me notarium*: giudice e notaio possono dunque intercambiarsi in questo compito di mediazione linguistica. Proprio i resoconti testimoniali appaiono peraltro tra le tipologie documentarie più aperte e permeabili, com'è noto, rispetto alla penetrazione di inserti volgari all'interno della tradizionale impalcatura latina delle carte, come conferma anche la documentazione bolognese esaminata⁶⁰. Non è un caso, allora, che l'attenzione verso la lingua del documento notarile e l'emersione del volgare negli scritti di carattere pratico si stia facendo più assidua negli ultimi anni: tale formula, infatti, ci apre un piccolo squarcio su una delle poche fasi procedurali di cui non rimane puntuale attestazione scritta se non appunto nella sua versione latina, ma in cui, al tempo stesso, il contributo notarile si fa più forte e originale⁶¹. Essa, inoltre, può essere messa in precisa relazione con alcuni testi normativi e dottrinali già segnalati da Fiorelli e messi in evidenza più recentemente da Feo e Antonelli a proposito della formazione degli aspiranti notai e della prova finale che essi dovevano sostenere per poter esercitare la professione: gli statuti bolognesi del 1246, ripresi poi nel 1250 e del 1252 prevedevano espressamente, infatti, che nel corso dell'esame finale – da svolgersi, si badi, proprio alla presenza dei giudici del podestà – gli aspiranti notai dovessero dimostrare non solo di sapere scrivere, ma anche *legere scripturas quas fecerint vulgariter et litteraliter*⁶². Sebbene questo passaggio non sia successivamente riproposto né negli statuti del 1288, né in quelli del 1335, è probabile che tale competenza fosse ormai genericamente implicita nel riferimento a *hiis que spectant ad*

⁵⁹ Ad esempio DANIELLI 1985-1986, n. 120; BALUGANI 1973-1974, n. 80; TRERÈ 1973-1974, nn. XXXI.1, XL.2.

⁶⁰ Si tratta per lo più di brevi frasi tese a riprodurre, nella struttura dialogica dell'interrogatorio, le dichiarazioni dei testi, sebbene sempre secondo moduli convenzionali, per cui si veda ad esempio TRERÈ 1973-1974, nn. XL.9, XL.20, XL.23; RIZZO 1975-1976, nn. XVI, XLIII. È probabile, tuttavia, che sondaggi più sistematici possano far emergere un panorama più variegato e consistente, come dimostrano i documenti segnalati da ANTONELLI 2016. In virtù di questo, si potrebbe ragionare rispetto alla liceità di individuare proprio nella lingua delle carte un ulteriore possibile criterio distintivo all'interno di questa galassia documentaria.

⁶¹ Si veda PUNCUH 2006, p. 897 e sgg.; SINISI 2006, p. 230; VALLERANI 2012, p. 281.

⁶² *Statuti 1245-1267*, II, lib. VIII, r. I (*De tabellionibus non fatiendis sine examinatione*); l'indicazione è ripresa poi con lievi modifiche anche nel 1252: « et faciat singulos legere et recitare scripturas quas fecerint et instrumenta que dixerint vel vulgariter vel litteraliter jbidem coram examinadoribus supradictis »; manca invece negli statuti del 1288. Si v. FIORELLI 1994, p. 18 e sgg.; ANTONELLI - FEO 2004 e bibliografia ivi citata, ripresi anche da POLIMENI 2008, p. 257; più in generale, sull'uso del volgare nei documenti si v. NICOLAJ 2003; FORMENTIN 2016; FORMENTIN 2020.

*artem notarie*⁶³ quale oggetto di verifica finale, ipotesi che pare avvalorata anche dal progressivo modularsi dell'esame di accesso alla professione in questi termini in altre realtà cittadine nel corso del XIV secolo⁶⁴. Anche la dottrina notarile aveva del resto manifestato precoce interesse in tal senso, attestato già nel secondo decennio del XIII secolo dalle formule volgari di Ranieri da Perugia⁶⁵. Rolandino, dal canto suo, – pur non facendo espresso riferimento al volgare – lascia emergere in controluce questa peculiare dimensione della pratica notarile trattando proprio degli interrogatori dei testimoni durante il processo: non solo al tabellone spetta precipuamente il compito di *dare in scriptis* le domande da sottoporre ai testi secondo le intenzioni delle parti *verbotenus dicta*, cioè espresse oralmente, in modo che risultino *iuste et rationales*, e quindi di *ducere... testem*, cioè condurre a tutti gli effetti l'interrogatorio leggendo ad alta voce il libello d'accusa (*legere ei libellum accusationis*), sottoponendo al testimone le domande predisposte e quindi rileggendogli, per conferma, le risposte verbalizzate (*& legat ei quod scripsit corrigendo si quid visum est testi non bene scriptum esse*); ma inoltre, proprio lui ha il compito di interpretare e chiarificare i possibili, eventuali passaggi oscuri presenti nelle dichiarazioni testimoniali (*si testis aliquid obscurum dixit, bene potest reduci, ut interpretetur & clarificetur dictum suum*)⁶⁶. Attenzione ancora maggiore alla questione, d'altra parte, ha riservato il notaio Pietro Boattieri⁶⁷, che nella sua *Expositio in Summa Rolandini* offriva ai notai regole minuziose su come il testo latino del documento doveva essere tradotto *vulgariter*:

Tamen accipe aliquas regulas circa vulgare reddendum:

prima est quod quotiescunque reperitur aliquod verbum, quod commode non recipiat vulgare, illud debet omitti in vulgari reddendo, ut tradidit. Hoc non recipit commode vulgare quia rusticus diceret: « tabellio vult me prodere, quando debet facere instrumentum meum » si tu diceres à tradito.

Secunda regula est, quod, quando reperitur aliquod verbum preteriti temporis, debet reduci ad presens ...

Tertia regula est, quod, si reperietur aliquod participium desinens in –ans vel in –ens presentis temporis, debet reduci in vulgarizzando ad gerundium ...⁶⁸

⁶³ *Statuti 1288*, lib. VIII r. 1 (*Quomodo et qualiter debeant creari tabelliones per comune Bononie. Rubrica*), II, p. 49; ripreso pressoché alla lettera in *Statuto 1335*, lib. VIII r. 1 (*Quomodo et qualiter debeant creari tabeliones. Rubrica*), II, p. 513.

⁶⁴ MUSAZZO 2014, p. 157 e sgg.

⁶⁵ Si veda CASTELLANI 2009; FIORELLI 1994, p. 19.

⁶⁶ Si veda ROLANDINUS, r. *De testibus in iudiciis productis*, f. 348r e sgg.

⁶⁷ Maestro di retorica e notariato, autore della *Expositio in Summa Rolandini* e, fra l'altro, anche di un *Libellum de ordine iudiciorum* e di un trattato *Super modum arigandi tam licteraliter quam vulgariter*; si veda ORLANDELLI 1968; ANTONELLI - FEO 2004.

⁶⁸ Cito da GAUDENZI 1899, pp. XXI-XXII.

Attraverso i pochi, laconici accenni presenti nei formulari dei *dicta testium* possiamo pertanto cogliere una dimensione peculiare e originale, ma per noi più sfuggente e meno tangibile, della professione notarile, che si fondava sulla fiducia che i privati e le parti riponevano nei notai anche grazie al ruolo di indispensabile mediazione linguistica da essi svolto. Una mediazione duplice – si badi –, compiuta da un lato attraverso una operazione di vera e propria traduzione da una lingua (volgare) ad un'altra (latino) e, dall'altro, tramite la trasposizione espressiva da un registro (orale) ad un altro (scritto e settoriale), che presupponeva una necessaria capacità di sintesi e schematizzazione all'interno di quadri espressivi formulari tipizzati, che ben si addicevano alla nuova « concezione amministrativa della giustizia, che necessita appunto di procedimenti unificati e iterabili di registrazione delle cause, controllati da un personale qualificato, ma accessibili a tutti i *cives* »⁶⁹.

Venendo dunque rapidamente alle conclusioni, credo che il quadro tracciato finora, sebbene ancora incompleto, lasci emergere con evidenza la straordinaria complessità e, al tempo stesso, le ricche potenzialità di queste fonti per la diplomatica, la storia e il diritto. Ogni singolo processo dà vita ad un complesso reticolo, o forse sarebbe meglio dire un vero e proprio 'microsistema' documentario, articolato e composito, nel quale ciascuna carta, annotazione o registrazione occupa una posizione ben definita e autonoma, riconoscibile nella procedura, ma al tempo stesso è in relazione di interdipendenza funzionale (e talvolta anche materiale, testuale o grafica) con le altre che la precedono o la seguono nel *dossier*. Non solo, con la loro eterogenea *facies* materiale e tipologica, con la complessità dei rimandi intertestuali che si possono cogliere sia al loro interno sia, al tempo stesso, con la prassi documentaria extragiudiziaria, con la normativa e la dottrina, le *allegationes* processuali offrono un terreno fertilissimo per osservare la complessità dell'intero sistema documentario comunale e quel rapporto di stretta sinergia operativa che legava *iudices*, notai addetti alla curia podestarile, notai del comune o della chiesa e notai che lavoravano per i privati. Un « notariato pervasivo »⁷⁰, al quale competeva un ruolo essenziale di trasmissione, collegamento e mediazione – nei casi migliori, potenzialmente originale e creativo – tra le varie istanze che muovevano la società fuori e dentro le aule dei tribunali.

⁶⁹ VALLERANI 2012, p. 284.

⁷⁰ NICOLAJ 2001, p. 103.

Appendice 1 - Libelli di accusa

<p>[recto]</p> <p>Identificazione accusatore: parte lesa</p> <p>o</p> <p>procuratore della parte lesa, con formula de consensu</p>	<p>Libello d'accusa (si riportano di seguito le principali varianti formulari attestate) (proc. per accusationem)</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Dominus..., [capelle...] - «Dominus... [capelle...], habens consensum acuationis a domino...» oppure «de consensu et voluntate domini...» 	<p>Rolandino, <i>Summa totius artis notariæ, IX De iudiciis, De criminalis iudiciis scripturis, & primo forma libelli accusationis</i> (ed. 1546, f. 392v)</p> <p>«Antonius die III intrante maio...»</p>	<p>Rolandino, <i>Summa totius artis notariæ, IX De iudiciis</i> (ed. 1546)</p> <p><i>De criminali iudicio. Rubrica, f. 377r</i>: «... Verum quia iudicium ex tribus debet constare personis, ut superius dictum est, sicut in civili necessarius est actor, reus & iudex, sic et in criminali regulariter exiguntur accusator, accusatus et iudex»</p> <p><i>De accusatione. Rubrica, f. 380r</i>: «Accusatio enim in publico et in privato crimine debet fieri per libellum in quo continetur nomen accusatoris... Veruntamen licet regulariter necessarius sit accusator ubicumque criminis vel delicti publici vel privati accusatio est admissa, nec debeat iudex aliquem sine accusatore punire...»</p> <p><i>De accusatore & accusato. Rubrica, f. 381r sgg.</i></p>
<p>Giuramento di calunnia</p>	<ul style="list-style-type: none"> - «Iuratus» - «qui iuravit vera esse contempta in dicta accusa et eam non facere animo calumpniæ» 		<p><i>De sacramento calumnie. Rubrica, f. 335v sgg.</i>: «Sacramentum calumnie fit in his quæ iure ordinario aguntur post litem contestatam, & iuratur hoc sacramento in omnibus casibus civilibus, & etiam criminalibus... Iurat enim actor se bona fide et non animo calumniandi agere... Hoc itaque sacramentum calumniæ subicit dominus litis, primus actor, postea reus, scilicet principales personæ. Non potest alius iurare de calumnia, nisi is qui suo nomine litem contestatus est. Tutores tamen & curatores ... de calumnia iurant... Item iurant de calumnia syndici & actores, et omnes qui legitimam gerunt administrationem... Item procurator constitutus in rem suam ... simplex vero procurator de calumnia non iurat, nisi quando convenitur suo nomine ex stipulatione iudicatum solvi, vel de defensione...»</p> <p><i>De ordine accusationis & qualiter accusatio perducatur ad finem. Rubrica, f. 384v</i>: «...Accusator enim ut plurimum offert libellum accusationis suæ iudici vel notario. Quo recepto incontinenti exhibeat sacramentum calumniæ: quo iurat in accusando et procedendo uti veritate & in defendendo si fuerit conventus, et quod non animo calumniandi accusat, et quod super processu causæ præcepta iudicis observabit»</p> <p><i>De criminalis iudiciis scripturis, & primo forma libelli accusationis, f. 392v</i>: «Itaque libello accusationis oblato præstabitur accusatori sacramentum calumniæ ... Quo sacramento facto exemplabitur accusationem in quatermo, & addes post nomen accusatoris hanc dictionem iuratus hoc modo: Antonius iuratus accusat Coradium etc.»</p>

[recto]	Libello d'accusa (si riportano di seguito le principali varianti formulari attestate) (proc. per accusationem)	Rolandino, <i>Summa totius artis notariæ, IX De iudiciis, De criminalis iudiciis scripturis, & primo forma libelli accusationis</i> (ed. 1546, f. 392v)	Rolandino, <i>Summa totius artis notariæ, IX De iudiciis</i> (ed. 1546)
Verbo indicante l'actio	«denuntiati et accusati»	«accusati»	
Identificazione reo	«dominus ... [capelle/qui nunc moratur in capella/habitatorem et in chollam civitatis Bononie capelle...]	«Coradus»	De <i>accensatione. Rubrica</i> , f. 380r: «[Accusatio enim in publico et in privato crimine debet fieri per libellum in quo continentur] nomen accusatoris et accusati...»
Descrizione reato	«quem dicit ... tractate, appensate, maliciose/malo modo et ... animo, spiritu diabolico instigatus, fecisse ... contra et adversus personam dicti ...»	«quem dicit insultum fecisse contra eum & evaginato gladio percussisse eum cum ipso gladio in capite & graviter vulnerasse vel sic. Quem dicit commisisse adulterium cum Berta eius filia vel sic. Quidam dicit verba iniuriosa sibi dixisse, dicendo quod erat latro & leno»	<i>Ibidem</i> : «... et crimen de quo fit accusatio ...»
Indicazione mese	- «et predicta dicit fuisse de mense... anni presentis» - «de anno presenti et mense presenti»	- «Et hoc fuisse tempore regiminis domini M. potestatis Bononie de mense maii»	<i>Ibidem</i> : «...et de quo mense dicitur crimen factum, et sub quibus consilibus, idest tempore cuius rectoris...»
Luogo	- «in civitate Bononie in capella... iuxta... et iuxta...» - «posita in... iuxta... et iuxta...» - «in supradicto loco et infra confines que superius nominantur»	«sub porticu domus Philippi»	<i>Ibidem</i> : «...& in quo loco»
Richiesta avvio procedimento (<i>vindictam</i>)	«Quare petit eum puniri et condemnari [et contra eum procedi] debere secundum formam iuris, statutorum, ordinamentum, provixionum et reformationum comunis et populi Bononie [et bonum regimen et arbitrium domini potestatis et omni modo, iure et via, quibus melius potest]» oppure «... [et bonum regimen et arbitrium domini rectoris]» [anni 1327-1334]	«unde petit eum puniri secundum formam iuris, & statutorum, & boni regimen civitatis Bononie»	<i>Ibidem</i> : «Accusare nihil est aliud quam reum criminis alium per libellum deferre, ut vindictam de eo fieri postulare...»

<p>In calce o sul verso</p>	<p>Libello d'accusa (si riportano di seguito le principali varianti formulari attestate) (<i>proc. per accusationem</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Porrecta/Exhibita [et iurata] die...» - «Porrecta fuit dicta accusatio [cum extimo] die... [qui iuravit...] - «Producta per dictum... [in sala palatii novi ad discum malleficiorum] [et super ea prestitum fuit calumpnie iuramentum]» - «Receptit ... quinquē solidos» - «Receptor... pro gabella V solidos» 	<p>Rolandino, <i>Summa totius artis notariae</i>, IX <i>De iudiciis</i>, <i>De criminalis iudicis scripturis</i>, & <i>primo forma libelli accusationis</i> (ed. 1546, f. 392v)</p>	<p>Rolandino, <i>Summa totius artis notariae</i>, IX <i>De iudiciis</i> (ed. 1546)</p>
<p>[Data presentazione libello con eventuale ricordo del giuramento]</p>	<ul style="list-style-type: none"> - «Porrecta/Exhibita [et iurata] die...» - «Porrecta fuit dicta accusatio [cum extimo] die... [qui iuravit...] - «Producta per dictum... [in sala palatii novi ad discum malleficiorum] [et super ea prestitum fuit calumpnie iuramentum]» - «Receptit ... quinquē solidos» - «Receptor... pro gabella V solidos» 	<p>Rolandino, <i>Summa totius artis notariae</i>, IX <i>De iudiciis</i>, <i>De criminalis iudicis scripturis</i>, & <i>primo forma libelli accusationis</i> (ed. 1546, f. 392v)</p>	<p><i>Ibidem</i>: «[Accusatio enim in publico et in privato crimine debet fieri per libellum in quo contineatur] ... et debet etiam inseri dies in eo in quo offertur libellus accusatoris...»</p> <p><i>De ordine accusationis & qualiter accusatio perducatur ad finem</i>. <i>Rubrica</i>, f. 384v: «... Accusator ut plurimum offert libellum accusationis suę iudici vel notario. Quo recepto incontinenti exhibeat sacramentum calumpnię ...»</p>
<p>[Quietanza ricezione gabella seguita da eventuale sigillo cereo]</p>	<ul style="list-style-type: none"> - «et promisit et cetera» - «qui promisit eam prosequi secundum formam statutorum» - «qui promisit eam prosequi, pena et bando in statutis contentis...» - «productit... censi et extimum» - «et produxit consensum dicti offensi ... in formam publicam, scriptum per ... notarium et etiam produxit estimum predictorum... scriptum per...» - «et etiam produxit extimum suum et cartam dicti consensus et testes sigillatos» 	<p>Rolandino, <i>Summa totius artis notariae</i>, IX <i>De iudiciis</i>, <i>De criminalis iudicis scripturis</i>, & <i>primo forma libelli accusationis</i> (ed. 1546, f. 392v)</p>	<p><i>Ibidem</i>: «... Deinde protinus prebet securitatem de accusatione prosequenda»</p>
<p>[Promessa dell'accusatore con eventuali altre <i>securitates</i>]</p>	<ul style="list-style-type: none"> - «et promisit et cetera» - «qui promisit eam prosequi secundum formam statutorum» - «qui promisit eam prosequi, pena et bando in statutis contentis...» - «productit... censi et extimum» - «et produxit consensum dicti offensi ... in formam publicam, scriptum per ... notarium et etiam produxit estimum predictorum... scriptum per...» - «et etiam produxit extimum suum et cartam dicti consensus et testes sigillatos» 	<p>Rolandino, <i>Summa totius artis notariae</i>, IX <i>De iudiciis</i>, <i>De criminalis iudicis scripturis</i>, & <i>primo forma libelli accusationis</i> (ed. 1546, f. 392v)</p>	<p><i>Ibidem</i>: «... Deinde protinus prebet securitatem de accusatione prosequenda»</p>
<p>[Fideiussioni, con approvazione dell'ufficiale comunale]</p>	<ul style="list-style-type: none"> - «Fideiussit [pro eo]... approbatus per... approbatorem communis Bononie» - «fideiussor pro eo extitit ... approbatus per... approbatorem communis Bononie» 	<p>Rolandino, <i>Summa totius artis notariae</i>, IX <i>De iudiciis</i>, <i>De criminalis iudicis scripturis</i>, & <i>primo forma libelli accusationis</i> (ed. 1546, f. 392v)</p>	<p><i>De satisfationibus que in iudiciis a quocumque prestantur</i>. <i>Rubrica</i> ff. 327r sgg: «In iudiciis fiunt in satisfationes seu cautiones, & defensiones... Satisfadere sive cavere est securitatem per fideiussorem preestare... Fiunt equidem satisfationes in iudiciis civilibus ab actore & reo, & a procuratore utriusque & ab illo qui defensionem alterius se offert...»</p> <p>f. 389v: modelli formulari <i>satisfationes</i></p>

In calce o sul verso	<p>Libello d'accusa (si riportano di seguito le principali varianti formulari attestate) (proc. per accusationem)</p> <ul style="list-style-type: none"> - «cui statuta est dilatio V dierum ad prosequendum dictam accusationem et ex nunc statuta fuit dilatio III ad suam defensionem si eum contingat non prosequi accusationem predictam» - «cui dictus iudex statuit terminum quinque dierum ad prosequendum» - «et assignatus terminus» 	<p>Rolandino, <i>Summa totius artis notariae, IX De iudiciis, De criminalis iudiciis scripturis, & primo forma libelli accusationis</i> (ed. 1546, f. 392v)</p>	<p>Rolandino, <i>Summa totius artis notariae, IX De iudiciis</i> (ed. 1546)</p>
[Dilazioni]			<p><i>De dilationibus seu terminis in iudiciis dandis. Rubrica, f. 337v</i> sgg.: «Quoniam in iudiciis saepe dilationes petuntur & dantur, iccirco sciendum est quod licet materia dandarum dilationum amputanda sit, dantur tamen dilationes non tantum ex libero iudicis arbitrio quantum si reum urgentissima ratio flagitaverit, et necessitas desiderat instructionis exegerit. Unde iudex dare debet terminos sive dilaciones quando ex iusta & rationabili causa petuntur. Gratia enim producendorum testium, sive instrumentorum inveniendorum advocatorum iuste petuntur, nisi evidens appareat calumnia... Et dantur actori & reo, & accusatori, & accusato...» f. 390r: <i>Quomodo scribantur termini vel dilaciones</i></p>
[Citazioni]	<ul style="list-style-type: none"> - «Die suprascripto... nuntius communis Bononie retulit se citasse» - «retulit ... nuntius citasse ad domum ... personaliter ... die...» - «die... ... nuntius communis Bononie retulit mihi notario se citasse predictum hodie pro prima citazione et eum personaliter invenisse/non invenisse et cetera» 	<p>«Post hęc citabitur accusatus & si non venerit citabitur eius defensor, cuius citationis & citationis formam supra habes de citationibus & relationibus nunciorum»</p>	<p><i>De rei citatione. Rubrica</i> f. 311v e sgg.: «Citare enim reum est ipsum vocare, ut veniat in ius coram iudicem respondurus. Citationes huiusmodi a iudicibus ecclesiasticis, fiunt per literas a secularibus per nuntium communis. Vocari potest in ius omnis persona cui non est prohibitum... Veruntamen vocatio in ius reprobat multis modis. Aliquando ratione iudicis. Aliquando ratione actoris. Aliquando ratione causae seu negotii. Aliquando mista ratione ... Item nota quos reus citatus comparere debet die vel hora in citatione sibi statuta, & offerre se iudici & stare, quia non dicitur venisse qui non stetit» <i>Rubrica, f. 385r</i>: «...Post hęc citatur accusatus domui suae per unum nuntium. Et si non fuerit inventus, citatur sequenti die per alium. Quod si non venerit, procalmatur per alium nuntium in contrata sua coram duobus testibus ad hęc vocatis...» si v. f. 389r sgg.: modelli documenti <i>De citationibus & relationibus nunciorum</i></p>

Appendice 2 - Libelli di denuncia e di notifica

[recto]	Libello di denuncia (si riportano di seguito le principali varianti formulari attestate) (<i>proc. per inquisitionem</i>)	[recto]	Notifica (<i>proc. per inquisitionem</i>)
Indicazione nomi ufficiali denuncianti e verbo indicante <i>l'actio</i>	<ul style="list-style-type: none"> - «[Comparuerunt] Coram vobis domino potestati et vestris iudicibus ad malleficia deputatis, ... ministrales capelle ... denunciante...» oppure «Coram vobis domino rectori...» [anni 1327-1334] - «[De quarterio porte... capella...] Dominus ... et dominus ... de capella ... ministrales dicte capelle, secundum formam eorum officii], denuntiant vobis domino potestati Bononie et vestris iudicibus ad malleficia deputatis ...» - «Denunciatur vobis domino potestati vestrisque iudicibus ad malleficia deputatis per... ministrales capelle...» - «Quod [publice dicitur quod] ... fecit... contra personam [et adversus] ... ita quod... ut predicta dici audivit» - «quod ipsi audiverunt dici quod ... qui moratur in... fecit ... in personam et contra dominum...» 	<p>Formula impersonale di notificazione con eventuale indicazione nome notificante</p>	<ul style="list-style-type: none"> - «Notum sit/[Notificatur vobis domino [...] potestati [civitatis Bononie] et vestris iudicibus ad malleficia deputatis [per ...]» - «[Coram] Vobis domino potestati et vestris iudicibus et officialibus ad malleficia deputatis notificat/denuntiat et notificat dominus...» - «Notificatio... de domino... de... Notificatur vobis domino rectori civitatis Bononie et vestris iudicibus ad malleficia deputatis ...» [anni 1327-1334] - «Factum sic se habet /videlicet» [anni '30]
Descrizione reato e identificazione reo e parte lesa	<ul style="list-style-type: none"> - «et predicta fuerunt de anno presente et presente mense...» - «de presente mense... notis tempore, post ... sonum campane que pulsatur de sero pro custodia civitatis Bononie» 	<p>Descrizione reato e identificazione reo e parte lesa</p>	<p>«Quod dominus... capelle..., ordinate, appensate et ex proposito fecerunt...in personam et contra personam...; capelle...»</p>
Indicazione mese (posizione variabile)	<ul style="list-style-type: none"> - «et predicta fuerunt de anno presente et presente mense...» - «de presente mense... notis tempore, post ... sonum campane que pulsatur de sero pro custodia civitatis Bononie» 	<p>Indicazione mese</p>	<ul style="list-style-type: none"> - «et predicta dicit fuisse de presenti mense... [tempore noctis, videlicet post sonum campanarum que pulsatur pro guardia civitatis Bononie]» - «Et hec fuerunt commissa de presenti anno et mense preterito ...» [noctis tempore, post primum sonum campane communis, que pulsatur de sero pro custodia civitatis Bononie sive guardia, et ante sonum campane diei, que pulsatur apud ecclesiam maiorem Sancti Petri...]
Indicazione luogo	<ul style="list-style-type: none"> - «et in dicta capella, in... iuxta... et iuxta...» - «et in capella... sub porticu... et ab uno latere... et ab alio latere...» 	<p>Indicazione luogo</p>	<ul style="list-style-type: none"> - «ante... posta in capella... iuxta... iuxta...» - «in predicto loco»
[Richiesta avvio procedimento (<i>inquisitio</i>)]	<ul style="list-style-type: none"> - «Quare petit ut sic in predictis procedatis ut tenemini et debetis ad hoc, ut nullum dampnum sustinere possit» - «Quare placeat de predictis [inquirere et] veritatem invenire [et veritate reperta culpabilem punire et cetera]» - «Quare petunt predicti ministrales... puniri et condepnari debere predictum... secundum formam 	<p>Richiesta avvio procedimento (<i>inquisitio</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - «Quare [cum talia comitere sit res mali exempli et contra honorem dicti domini potestatis, suorum iudicum et sue curie,] placeat vobis de predictis inquirere et, [veritate cognita,] contra culpabiles repertos procedere et punire secundum formam iuris et statutorum comunis Bononie [et omni modo, iure et via quibus melius potest], [ut dictum malleficium ne remaneat impunitum et ne mali homines habeant materiam delinquendi, secundum quod honori

[recto]	Libello di denuncia (si riportano di seguito le principali varianti formulari attestate) (<i>proc. per inquisitionem</i>) iuris et statutorum comunis Bononie et bonum regimen domini potestatis» - Dalla fine degli anni '20 spesso scompare	[recto]	Notifica (<i>proc. per inquisitionem</i>) domini potestatis et vestre curie videbitur expedire]» - «Quare supplicatur vobis quatenus vestro officio et arbitrio de predictis inquiratis et inquiri faciatis et, veritate reperta, puniatis et condempnetis malefactorem secundum formam iuris et statutorum et ordinamentorum et reformationum comunis et populi Bononie et bonum regimen et arbitrium domini potestatis» - Dagli anni '30 talvolta scompare
[in calce o nel verso]	Libello di denuncia (si riportano di seguito le principali varianti formulari attestate) (<i>proc. per inquisitionem</i>) - «Istes qui de predicti veritatem sciunt sunt hii...» - «Isti sunt testes...» - «Testes...»	[in calce o nel verso]	Notifica (<i>proc. per inquisitionem</i>) - «Istes qui sciunt veritatem sunt hii...» - «Nomina autem testium qui sunt veritatem de predictis sunt hec...» - «Testes sunt hii...»
Elenco testimoni	- «die... mensis... porrecta per dictum ... ministralem capelle...» - «die ... producta per dominum ministralem coram dicto iudice» - «exhibita fuit die...»	[Elenco testimoni]	- «Producta per dictum notificatorem in palacio veteri comunis Bononie ad discum malleficiorum, coram dicto iudice, die...» - «Porrecta die...» - «Exhibita fuit dicta notificatio per ... habitatorem coram domino... iudice pro tribunali sedente in palatio veteri comunis Bononie...»
[Data presentazione libello]	- «Recept ... citatos predictos dicta die» - «die... citatus ad domum per...» - «die... commissum est ... citandi dictum... pro prima, qui retulit se dicta die citasse»	[Citazioni]	- «Die... pro die sequenti, citati ad domum per ... nuntium. Die... citati pro ipsa die per...» - «Die... in sala palatii novi comunis Bononie ad discum malleficiorum, coram dicto iudice retulit mihi notario... nuncius comunis Bononie se, de mandato dicti iudicis, citasse et personaliter non invenisse infrascriptos... ad domum suarum habitacionum...» - «die... mensis... citavit testes [et malfatorem]»




Fig. 7 - *Consilium* di Macagnano di Azzoguidi, Tommaso Formaglini, Alberto de Arnuxiis e Millancius di Manzolino *legum doctores*, esterno con sigilli, 1322 (Bologna, Archivio di Stato, Comune - Curia del Podestà (1231-1599), *Giudici ad maleficia, Carte di corredo, Maestri e scolari*, b. 65)

FONTI

BOLOGNA, ARCHIVIO DI STATO

- Comune - Curia del Podestà (1231-1599), *Giudici ad maleficia, Accusationes*.
- Comune - Curia del Podestà (1231-1599), *Giudici ad maleficia, Libri inquisitionum et testium*, b. 102 (1320), nn. 304, 383.
- Comune - Curia del Podestà (1231-1599), *Giudici ad maleficia, Sententiae*.
- Comune - Curia del Podestà (1231-1599), *Giudici ad maleficia, Vacchettini o bastardelli*.
- Comune - Curia del Podestà (1231-1599), *Giudici ad maleficia, Carte di corredo, Maestri e scolari*, bb. 4, 35, 65.
- Ufficio dei Memoriali (1265-1452), *Memoriale* n. 148 (1323).
- Corporazioni religiose soppresse, *S. Domenico*, 77/7411.

BIBLIOGRAFIA

- A Companion* 2018 = *A Companion to Medieval and Renaissance Bologna*, a cura di S.R. BLANSHEI, Leiden Boston 2018 (Brill's Companion to European History, 14).
- ANTONELLI 2016 = A. ANTONELLI, *Postfazione. Il volgare delle carte giudiziarie (1273-1336)*, in BLANSHEI 2016, pp. 539-547.
- ANTONELLI 2020 = A. ANTONELLI, *Sistema documentario, tradizione archivistica e comune di popolo nel Trecento*, in « Archivio Storico Italiano », CLXXVIII/II (2020), pp. 263-310.
- ANTONELLI - FEO 2004 = A. ANTONELLI - G. FEO, *La lingua dei notai a Bologna ai tempi di Dante*, in *Langue des actes* 2004.
- ANTONELLI - FEO - MODESTI 2010 = A. ANTONELLI - G. FEO - M. MODESTI, *Filologia e diplomatica: un modello bolognese dall'edizione di documenti in volgare (secc. XIII-XIV)*, in *Regionale Urkundenbücher: Die Vorträge der 12. Tagung der Commission Internationale de Diplomatique*, St. Pölten, 23. bis 25. September 2009, herausgeber TH. KÖLZER - W. ROSNER R. ZEHETMAYER, St. Pölten 2010 (Nöla. Mitteilungen aus dem Niederösterreichischen Landesarchiv, 14), pp. 50-85.
- ANTONIOLI 2004 = G. ANTONIOLI, *Conservator pacis et iustitie. La signoria di Taddeo Pepoli a Bologna (1337-1347)*, Bologna 2004 (Bologna medievale ieri e oggi, 3).
- ANTONIOLI 2007 = G. ANTONIOLI, *Un epilogo: la signoria di Giacomo e Giovanni Pepoli a Bologna (1347-1350)*, in « I quaderni del MAES », 10 (2007), pp. 57-90.
- ASCHERI 2003 = M. ASCHERI, *I « consilia » dei giuristi: una fonte per il tardo Medioevo*, in « Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo », 105 (2003), pp. 305-334.
- ASCHERI 2004 = M. ASCHERI, *I consilia come acta processuali*, in *Diplomatica dei documenti giudiziari* 2004, pp. 308-328.
- Autographa* 2012 = *Autographa. I.1 Giuristi, medici e notai (sec. XII-XVI med.)*, a cura di G. MURANO, con la collaborazione di G. MORELLI, indici a cura di T. WOELKI, Bologna 2012.

- BAIETTO 2000 = L. BAIETTO, *Scrittura e politica. Il sistema documentario dei comuni piemontesi nella prima metà del secolo XIII (Parte I)*, in « Bollettino storico-bibliografico subalpino », XCVIII/1 (2000), pp. 105-165.
- BALUGANI 1973-1974 = A. BALUGANI, *Maestri e scolari a Bologna nelle carte di corredo del Podestà negli anni 1305-1315*, Tesi di laurea, a.a. 1973-1974, relatore G. Orlandelli.
- BELLOMO 2011 = M. BELLOMO, 'Consilia', 'allegationes' e 'Quaestiones in iure civili disputatae', in ID., *Inediti della giurisprudenza medievale*, Frankfurt am Main 2011 (Studien zur Europäischen Rechtsgeschichte, 261), pp. 397-408.
- BIROCCHI 2013a = I. BIROCCHI, *Boattieri, Pietro*, in *Dizionario biografico dei giuristi* 2013, I, pp. 266-267.
- BIROCCHI 2013b = I. BIROCCHI, *Ranieri (Rainerio) da Perugia*, in *Dizionario biografico dei giuristi* 2013, II, pp. 1654-1655.
- BIROCCHI 2013c = I. BIROCCHI, *Rolandino Passeggeri (Passaggeri)*, in *Dizionario biografico dei giuristi* 2013, II, pp. 1717-1720.
- BLANSHEI 2004 = S.R. BLANSHEI, *La giustizia sommaria nella Bologna medievale*, in « Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le province di Romagna », n.s., 55 (2004), pp. 261-272.
- BLANSHEI 2016 = S.R. BLANSHEI, *Politiche e giustizia a Bologna nel tardo Medioevo*, trad. a cura di M. GIANSANTE, Bologna-Roma 2016 (La Storia. Saggi, 7).
- BLANSHEI 2018a = S.R. BLANSHEI, *Introduction. History and Historiography of Bologna*, in *A Companion* 2018, pp. 1-25.
- BLANSHEI 2018b = S.R. BLANSHEI, *Cambiamenti e continuità nella procedura penale a Bologna, secoli XIII-XVII. I. Le procedure del processo penale in età comunale e signorile*, in « Documenta. Rivista internazionale di studi storico-filologici sulle fonti », 1 (2018), pp. 9-38.
- BLANSHEI 2018c = S.R. BLANSHEI, *Bolognese Criminal Justice. From Medieval Commune to Renaissance Signoria*, in *Violence and justice in Bologna* 2018, pp. 55-82.
- BORTOLUZZI 2018 = D. BORTOLUZZI, *Governare l'emergenza: il caso di Bologna alla fine del XIII secolo*, in « Mélanges de l'École française de Rome », 130/2 (2018), pp. 381-395.
- Camera actorum 2003 = Camera actorum. *L'archivio del comune di Bologna dal XIII al XVIII secolo*, a cura di M. GIANSANTE - G. TAMBA - D. TURA, Bologna 2003 (Documenti e studi, 36).
- CAMMAROSANO 2013 = P. CAMMAROSANO, *Attività pubblica e attività per committenza privata dei notai (secoli XIII-XIV)*, in *Notariato e medievistica* 2013, pp. 185-194.
- CARRAWAY VITIELLO 2016 = J. CARRAWAY VITIELLO, *Public Justice and the Criminal Trial in Late Medieval Italy. Reggio Emilia in the Visconti age*, Leida-Boston 2016.
- Cartolare di Giovanni Scriba* = *Il cartolare di Giovanni Scriba*, a cura di M. CHIAUDANO - M. MORESCO, Torino - Roma 1934-1935 (Documenti e Studi per la Storia del Commercio e del Diritto Commerciale Italiano, 1-2; *Regesta Chartarum Italiae*, XIX-XX).
- CASTELLANI 2009 = A. CASTELLANI, *Formule volgari derivanti dal 'Liber formularium' di Ranieri del Lago di Perugia*, in ID., *Nuovi saggi di linguistica e filologia italiana e romanza (1976-2004)*, a cura di V. DALLA VALLE - G. FROSINI - P. MANNI - L. SERIANNI, Salerno 2009, pp. 878-885.
- CHIANTINI 1996 = M. CHIANTINI, *Il consilium sapientis nel processo del secolo XIII. San Gimignano 1246-1312*, Siena 1996.

- Consilia 1995 = *Consilia im späten Mittelalter. Zum historischen Aussagewert einer Quellengattung*, a cura di I. BAUMGÄRTNER, Sigmaringen 1995 (Studi. Schrifteneihe des Deutschen Studienzentrums in Venedig. Centro Tedesco di Studi Veneziani, 13).
- CUCINI 2014 = S. CUCINI, *Législation statutaire et gouvernement pontifical en Italie centrale. Le cas de l'administration de la justice criminelle à Bologne, deuxième moitié du XV^e siècle*, Tesi di dottorato in Langue, Cultures, Littératures, Civilisation (ciclo 58), Université Paul Valéry-Montpellier 3 e Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, tutori A.M. De Benedictis - P. Gilli, a.a. 2014, I <<https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01077920/document>>
- CUCINI 2019 = S. CUCINI, *Les normes en matière criminelle dans les Statuts bolognais des XIII^e-XV^e siècles. Un exemple d'évolution structurelle du Statut*, in *Statuts, écritures et pratiques sociales. III. Les statuts communaux vus de l'intérieur dans les sociétés méditerranéennes de l'Occident (XII^e-XV^e siècle)*, a cura di D. LETT, Paris 2019, pp. 145-162.
- DANIELLI 1985-1986 = A.M. DANIELLI, *Maestri e scolari a Bologna nelle carte di corredo del Podestà negli anni 1301-1304*, Tesi di laurea, a.a. 1985-1986, relatore G. Orlandelli.
- DEAN 2007a = T. DEAN, *Crime and Justice in Late Medieval Italy*, Cambridge 2007.
- DEAN 2007b = T. DEAN, *Criminal justice in mid-fifteenth century Bologna*, in *Crime, Society and the Law in Renaissance Italy*, ed. by T. DEAN - K.J. P. LOWE, Cambridge 1994, pp. 16-39.
- DEAN 2008 = T. DEAN, *Theft and Gender in Late Medieval Bologna*, in «Gender and History», 20 (2008), pp. 399-415.
- DEAN 2015 = T. DEAN, *Plague and crime. Bologna 1348-1351*, in «Continuity and change. A Journal of social structure, law and demography in past societies», 30 (2015), pp. 367-394.
- DEAN 2019 = T. DEAN, *Police forces in late medieval Italy. Bologna, 1340-1480*, in «Social History», 44 (2019), pp. 151-172.
- Diplomatica dei documenti giudiziari* 2004 = *La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta - secc. XII-XV)*. Atti del X Congresso internazionale della Commission Internationale de Diplomatie, Bologna, 12-15 settembre 2001, a cura di G. NICOLAJ, Roma 2004 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 83).
- Dizionario biografico dei giuristi* 2013 = *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, a cura di I. BIROCCHI - E. CORTESE - A. MATTONE - M.N. MILETTI, Bologna 2013.
- Documentazione degli organi giudiziari* 2012 = *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*. Atti del convegno di studi, Siena 15-17 settembre 2008, a cura di A. GIORGI - S. MOSCADELLI - C. ZARRILLI, Roma 2012 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 109).
- FEO - IANNACCI - ZUFFRANO 2016 = G. FEO - L. IANNACCI - A. ZUFFRANO, *Il formulario del documento privato tra norma giuridica e prassi notarile. L'apporto della scuola bolognese di notariato del secolo XIII*, in *Les formulaires. Compilation et circulation des modèles d'actes dans l'Europe médiévale et moderne*. XIII^e Congrès de la Commission internationale de diplomatie, Paris, 3-4 septembre 2012, actes réunis par O. GUYOTJEANNIN - L. MORELLE - S.P.P. SCALFATI, Paris 2016 (Éditions en ligne de l'École des chartes, 29),
- FERRARA 1989 = R. FERRARA, *La teoria delle "publicationes" da Ranieri di Perugia (1214) a Rolandino Passeggeri (1256)*, in *Notariado público y documento privado. De los orígenes al siglo XIV*, Actas del VII Congreso Internacional de Diplomá, Valencia, 1986, éd. J. TRENCHS, Valencia 1989, II, pp. 1053-1090.

- FIORELLI 1994 = P. FIORELLI, *La lingua del diritto e dell'amministrazione*, in *Storia della lingua italiana*, a cura di L. SERIANNI - P. TRIFONE, II (*Scritto e Parlato*), Torino 1994, pp. 553-597; anche in P. FIORELLI, *Intorno alle parole del diritto*, Milano 2008, pp. 1-66.
- FORMENTIN 2016 = V. FORMENTIN, *Documenti notarili dei secoli XII e XIII con parti in volgare*, in «Lingua e stile», 51 (2016), pp. 3-36.
- FORMENTIN 2020 = V. FORMENTIN, *Due testamenti padovani in volgare di metà Trecento*, in «Atti e memorie dell'Accademia Galileiana di scienze lettere ed arti in Padova, parte III, Memorie della classe di scienze morali lettere ed arti», CXXXI (2020), pp. 207-237.
- GALANTE 2011 = M. GALANTE, *La documentazione giudiziaria e l'amministrazione della giustizia nel Regno di Sicilia in età sveva*, in «Archiv für Diplomatik», 57 (2011), pp. 217-236.
- GALANTE 2015 = M. GALANTE, *Documenti giudiziari e atti d'ufficio nella tradizione salernitana. Magistrature e "scritture" dalla costituzione del Regnum all'età di Federico II*, in «Buletino dell'Istituto storico italiano per il medio evo», 117 (2015), pp. 117-221.
- GAUDENZI 1899 = A. GAUDENZI, *I suoni, le forme e le parole dell'odierno dialetto della città di Bologna*, Sala Bolognese 1899 (rist. anast. 1989).
- GHIGNOLI 2013 = A. GHIGNOLI, *Scrittura e scritture del "notariato comunale": casi toscani in ricerche recenti*, in *Notariato e medievistica* 2013, pp. 313-332.
- GIANANTE 2008 = M. GIANANTE, *L'usuraio onorato. Credito e potere a Bologna in età comunale*, Bologna 2008.
- GIANANTE 2014 = M. GIANANTE, *Passaggeri, Rolandino*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 81 (2014), pp. 604-608.
- GIANANTE 2015 = M. GIANANTE, *Pepoli, Taddeo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 82 (2015), pp. 284-288.
- GRECI 2011 = R. GRECI, *La specificità di Bologna*, in *Sperimentazioni di governo nell'Italia centrosettentrionale nel processo storico dal primo comune alla signoria*. Atti del convegno di studio, Bologna, 3-4 settembre 2010, a cura di M.C. DE MATTEIS - B. PIO, Bologna 2011, pp. 161-180.
- Hinc publica fides 2006 = Hinc publica fides. *Il notaio e l'amministrazione della giustizia*. Atti del Convegno internazionale di studi, Genova, 8-9 ottobre 2004, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2006 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, VII).
- HOXHA - CAVINA - RIBÉMONT 2014 = D. HOXHA - M. CAVINA - B. RIBÉMONT, *Le donne e la giustizia fra Medioevo ed età moderna: il caso di Bologna a confronto*, Bologna 2014 (Diritto, cultura, società, 6).
- IANNACCI 2019 = L. IANNACCI, *Teodorico Borgognoni: nuovi apporti documentari dall'Archivio di Stato di Bologna - 2*, in *Teoria e pratica medica* 2019, pp. 163-177.
- Langue des actes* 2004 = *La langue des actes*. Actes du XI^e Congrès international de diplomatique. Troyes, 11-13 septembre 2002, a cura di O. GUYOTJEANNIN, Paris 2004 < <http://elec.enc.sorbonne.fr/CID2003/> >
- Legal consulting* 1999 = *Legal Consulting in the Civil Law Tradition*, a cura di M. ASCHERI - I. BAUMGÄRTNER - J. KIRSHNER, Berkeley 1999 (Studies in Comparative Legal History).
- MENZINGER 2006 = S. MENZINGER, *Giuristi e politica nei comuni di Popolo. Siena, Perugia e Bologna, tre governi a confronto*, Roma 2006 (Ius nostrum, 34).
- MENZINGER 2011 = S. MENZINGER, *Consilium sapientium. Lawmen and the Italian Popular Communes*, in *The politics of law in late medieval and Renaissance Italy. Essays in honour of Lauro Martines*, ed. by L.D. ARMSTRONG, Toronto 2011 (Toronto studies in medieval law, 1), pp. 40-54.

- MILANI 2003 = G. MILANI, *L'esclusione dal comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma 2003 (Nuovi studi storici, 63).
- MILANI 2012 = G. MILANI, *Bologna*, Spoleto 2012 (Il medioevo nelle città italiane, 3).
- MILANI 2018 = G. MILANI, *From one conflict to another (13th - 14th centuries)*, in *A Companion* 2018, pp. 239-259.
- MILANI - VALLERANI 2012 = G. MILANI - M. VALLERANI, *Esperienza grafica e cultura notarile a Bologna tra Due e Trecento*, in *Storia, Archivi, Amministrazione. Atti delle giornate di studio in onore di Isabella Zanni Rosiello*, Bologna, Archivio di Stato, 16-17 novembre 2000, a cura di C. BINCHI - T. DI ZIO, Roma 2004 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi, 81), pp. 311-336.
- MONTORZI 1985 = M. MONTORZI, *Il notaio di tribunale come pubblico funzionario: un primo quadro di problemi e qualche spunto analitico*, in *Il notariato nella civiltà toscana. Atti di un convegno (maggio 1981)*, Roma 1985 (Studi storici sul notariato italiano, VIII), pp. 5-60.
- MORELLI - MURANO 2012 = G. MORELLI - G. MURANO, *Ranieri da Perugia (1185 ca - 1250 ca)*, in *Autographa* 2012, pp. 13-14.
- MURANO 2012 = G. MURANO, *Rolandino Passaggeri*, in *Autographa* 2012, pp. 27-31.
- MURANO 2014 = G. MURANO, *I consilia giuridici dalla tradizione manoscritta alla stampa*, in « Reti Medievali, Rivista », 15/1 (2014), pp. 241-277.
- MUSAZZO 2014 = A. MUSAZZO, *Scrivere condecenter vulgare. L'italiano negli atti e nell'educazione linguistica dei notai vercellesi nel XVI secolo*, in « Cahiers de recherches médiévales et humanistes », 28 (2014), pp. 153-182.
- NICOLAJ 2001 = G. NICOLAJ, *Alcune considerazioni sul "sistema" documentario bassomedievale. In margine alle carte silvestrine*, in *Silvestro Guzzolini e la sua congregazione monastica. Atti del convegno di studi, Fabriano, Monastero di S. Silvestro, giugno 1998*, a cura di U. PAOLI, Fabriano 2001 (Bibliotheca Montisfani, 25), pp. 365-375, ora anche in NICOLAJ 2013, pp. 99-104.
- NICOLAJ 2003 = G. NICOLAJ, *Il volgare nei documenti italiani medievali*, in *La langue des actes* 2004; anche in NICOLAJ 2013, pp. 121-127.
- NICOLAJ 2004 = G. NICOLAJ, *Gli acta giudiziari (secc. XII-XIII). Vecchie e nuove tipologie documentarie nello studio della diplomatica*, in *Diplomatica dei documenti giudiziari* 2004, pp. 1-24; anche in NICOLAJ 2013, pp. 128-140.
- NICOLAJ 2007 = G. NICOLAJ, *Lezioni di diplomatica generale. I. Istituzioni*, Roma 2007.
- NICOLAJ 2013 = G. NICOLAJ, *Storie di documenti, storie di libri. Quarant'anni di studi, ricerche e vagabondaggi nell'età antica e medievale*, a cura di C. MANTEGNA, Dietikon-Zürich 2013.
- Notariato e medievistica 2013 = *Notariato e medievistica. Per i cento anni di Studi e ricerche di diplomazia comunale di Pietro Torelli*. Atti delle giornate di studi, Mantova, Accademia Nazionale Virgiliana, 2-3 dicembre 2011, a cura di G. GARDONI - I. LAZZARINI, Roma 2013 (Nuovi studi storici, 93).
- ORLANDELLI 1959 = G. ORLANDELLI, *Il libro a Bologna dal 1300 al 1330. Documenti con uno studio su il contratto di scrittura nella dottrina notarile bolognese*, Bologna 1959, ora anche in ORLANDELLI 1994, pp. 179-209.
- ORLANDELLI 1963 = G. ORLANDELLI, *Il sindacato del podestà. La scrittura da cartulario di Ranieri da Perugia e la tradizione tabellonaria bolognese del secolo XII*, Bologna 1963.
- ORLANDELLI 1968 = G. ORLANDELLI, *Boattieri, Pietro*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 10 (1968), pp. 803-805.

- ORLANDELLI 1980 = G. ORLANDELLI, *Premessa*, in *Liber sive matricula notariorum comunis Bononie (1219-1299)*, a cura di R. FERRARA - V. VALENTINI, Roma 1980 (Fonti e strumenti per la storia del notariato italiano, III), pp. III-VIII.
- ORLANDELLI 1987 = G. ORLANDELLI, *Maestri e scolari nelle carte di corredo del Podestà di Bologna*, in «Atti della Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna. Rendiconti», LXXIV (1987), pp. 19-33.
- ORLANDELLI 1994 = G. ORLANDELLI, *Scritti di Paleografia e Diplomatica*, a cura di R. FERRARA, - G. FEO, Bologna 1994 (Istituto per la Storia dell'Università di Bologna. Opere dei maestri, VII).
- PADOA SCHIOPPA 2014 = A. PADOA SCHIOPPA, *Note sui consilia nell'evoluzione dello ius commune, in Conseiller le juges au Moyen Âge*, a cura di M. CHARAGEAT, Toulouse 2014 (Médiennes), pp. 15-23.
- PAPI 2011 = F. PAPI, *Romeo Pepoli e il Comune di Bologna dal 1310 al 1323*, Sala Bolognese 2011 (Testi per la storia di Bologna, 2).
- PILLIUS - TANCREDEUS - GRATIA = PILLIUS - TANCREDEUS - GRATIA, *Libri de iudiciorum ordine*, ed. F. BERGMANN, Gottingae 1842.
- POLIMENI 2008 = G. POLIMENI, «*Per spatium temporis et studii assiduitatem*». Note su «gramatica» e «retorica» nel medioevo volgare tra Bologna e Firenze, in *Retorica ed educazione delle élites nell'antica Roma*. Atti della VI Giornata Ghisleriana di Filologia classica (Pavia, 4-5 aprile 2006), a cura di F. GASTI, Pavia 2008, pp. 251-276.
- PUNCUH 2006 = D. PUNCUH, *Notaio d'ufficio e notaio privato in età comunale*, in *Hinc publica fides 2006*, pp. 265-290; anche in ID., *All'ombra della Lanterna. Cinquant'anni tra archivi e biblioteche: 1956-2006*, a cura di A. ROVERE - M. CALLERI - S. MACCHIAVELLO, Genova 2006 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s. XLVI/I, 2006), pp. 883-906.
- RAPONE 2014 = C. RAPONE, *Tra Italia e Inghilterra nel medioevo: storie di codici e di uomini giunti da Oltremarina tra i secoli XII e XIV*, tesi di dottorato in Storia dell'arte medievale (XXVI ciclo), Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, tutore S. Maddalo, Viterbo 2004.
- RIZZO 1975-1976 = V. RIZZO, *Maestri e scolari a Bologna nelle carte di corredo del Podestà dal 1332 al 1348*, Tesi di laurea, a.a. 1975-1976, relatore G. Orlandelli.
- Rolandino e l'ars notaria* 2002 = *Rolandino e l'ars notaria da Bologna all'Europa*. Atti del convegno internazionale di studi storici sulla figura e l'opera di Rolandino sotto l'egida del Consiglio nazionale del Notariato, Bologna 9-10 ottobre 2000, a cura di G. TAMBA, Milano 2002 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, V).
- ROLANDINUS = ROLANDINUS RODULPHINI BONONIENSIS, *Summa totius artis notariae Rolandini Rodulphini Bononiensis, De iudiciis et ordine iudiciorum*, Venetiis, apud Iuntas, 1546 (rist. anast. Bologna 1977, Consiglio Nazionale del Notariato).
- ROSSI 1958 = G. ROSSI, *Consilium sapientis iudiciale. Studi e ricerche per la storia del processo romano-canonico, I. (sec. XII-XIII)*, Milano 1958.
- SALATIELE I = SALATIELE, *Ars notariae, I, I frammenti della prima stesura dal codice bolognese dell'Archiginnasio B. 1484*, a cura di G. ORLANDELLI, Milano 1961 (Istituto per la storia dell'Università di Bologna. Opere dei maestri, II).
- SALATIELE II = SALATIELE, *Ars notariae, II, La seconda stesura dai codici della Biblioteca Nazionale di Parigi, lat. 4593 e lat. 14622*, a cura di G. ORLANDELLI, Milano 1961 (Istituto per la storia dell'Università di Bologna. Opere dei maestri, II).

- SALVIOLI 1888 = G. SALVIOLI, *Iusiurandum de calumnia nel suo svolgimento storico*, Palermo 1888.
- SARTI 1995 = N. SARTI, *Maximum dirimendarum causarum remedium. Il giuramento di calunnia nella dottrina civilistica dei secoli X-XIII*, Milano 1995 (Seminario giuridico dell'Università di Bologna, CLX).
- SARTI 2001 = N. SARTI, *Iuramentum de calumnia-Iuramentum de astu. Ermeneutica della repressione della litigiosità temeraria nella compilazione di Giustiniano e nei diritti germanici*, in *Duelli, faide e rappacificazioni. Elaborazioni concettuali, esperienze storiche*. Atti del Seminario di studi storici e giuridici, Modena, venerdì 14 gennaio 2000, a cura di M. CAVINA, Milano 2001 (Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche e della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia), pp. 257-284.
- SARTINI 1974-1975 = G. SARTINI, *Maestri e scolari a Bologna nelle carte di corredo del Podestà negli anni 1321-1330*, Tesi di laurea, a.a. 1974-1975, relatore G. Orlandelli.
- SCALFATI 2012 = S.P.P. SCALFATI, *La materia processuale nella scienza giuridica, nei formulari e nella pratica notarile nel medioevo*, in *Sit liber gratus quem servulus est operatus. Studi Alessandro Pratesi per il suo 90° compleanno*, a cura di P. CHERUBINI, - G. NICOLAJ, Città del Vaticano 2012 (Littera Antiqua, 19), pp. 423-430.
- Scripta anecdota glossatorum = Scripta anecdota glossatorum*, II, *Scripta anecdota antiquissimorum glossatorum scilicet Rainerii de Perusio, Rofredi Beneventani, Anselmi de Orto, Hugolini, Johannis Bassiani aliorumque*, a cura di A. GAUDENZI, Bononiae 1892 (rist. anast. Torino 1962), pp. 25-73.
- SINISI 2006 = L. SINISI, *Judicis Oculus. Il notaio di tribunale nella dottrina e nella prassi di diritto comune*, in *Hinc publica fides 2006*, pp. 215-240.
- SMURRA 2007 = R. SMURRA, *Città, cittadini e imposta diretta a Bologna alla fine del Duecento. Ricerche preliminari*, Bologna 2007 (Heuresis. Scienze storiche).
- SOETERMEER 1997 = F.P.W. SOETERMEER, *Utrumque ius in peciis. Aspetti della produzione libraria a Bologna fra Due e Trecento*, Milano 1997.
- Statuti 1245-1267 = Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, a cura di L. FRATI, Bologna, 1869-84 (*Monumenti storici pertinenti alle provincie della Romagna*, s. I, *Statuti*).
- Statuti 1288 = Statuti di Bologna dell'anno 1288*, a cura di G. FASOLI - P. SELLA, Città del Vaticano 1937 (*Studi e testi*, 73).
- Statuto 1335 = Lo Statuto del Comune di Bologna dell'anno 1335*, a cura di A.L. TROMBETTI BUDRIESI, Roma 2008 (*Fonti per la storia dell'Italia medievale. Antiquitates*, 28, 1-2).
- Storia di Bologna 2007, II = Storia di Bologna. 2. Bologna nel Medioevo*, a cura di O. CAPITANI, Bologna 2007.
- TAMBA 2009 = G. TAMBA, *Da forza di governo a burocrazia. La trasformazione dei notai a Bologna nel sec. XIV*, in *Il notaio e la città. essere notaio. I tempi e i luoghi (secc. XII-XV)*. Atti del convegno di studi storici, Genova, 9-10 dicembre 2007, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2009 (*Studi storici sul notariato italiano*, XIII), pp. 203-238.
- TAMBA 2012: G. TAMBA, *Gli atti di giurisdizione civile nella Camera actorum del Comune di Bologna (secoli XIV-XV)*, in *Documentazione degli organi giudiziari 2012*, pp. 249-274.
- TAMBA 2016 = G. TAMBA, *Ranieri da Perugia*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 86 (2016), pp. 424-427.

- TAMBA 2018 = G. TAMBA, *Ranieri da Perugia nei suoi documenti di notaio (1212-1254)*, Bologna 2018 (Deputazione di Storia patria per le province di Romagna. Documenti e studi, 42).
- Teoria e pratica medica* 2019 = *Teoria e pratica medica nel basso Medioevo: Teodorico Borgognoni vescovo, chirurgo e ippiatra*, a cura di F. ROVERSI MONACO, Firenze 2019.
- TRERÈ 1973-1974 = V. TRERÈ, *Maestri e scolari a Bologna nelle carte di corredo del Podestà negli anni 1316-1320*, Tesi di laurea, a.a. 1973-1974, relatore G. Orlandelli.
- TROMBETTI BUDRIESI 2007 = A.L. TROMBETTI BUDRIESI, *Bologna 1334-1376*, in *Storia di Bologna* 2007, II, pp. 761-866
- VALLERANI 1997 = M. VALLERANI, *I processi accusatori a Bologna fra due e trecento*, in « Società e Storia », 78 (1997), pp. 741-788.
- VALLERANI 2000a = M. VALLERANI, *I disegni dei notai*, in *Duecento. Forme e colori del Medioevo a Bologna*, a cura di M. MEDICA - S. TUMIDEI, Venezia 2000, pp. 75-83.
- VALLERANI 2000b = M. VALLERANI, *Il potere inquisitorio del podestà. Limiti e definizioni nella prassi bolognese di fine Duecento*, in *Studi sul Medioevo per Girolamo Arnaldi*, a cura di G. BARONE - L. CAPO - S. GASPARRI, Roma 2000 (I libri di Viella, 24), pp. 379-415.
- VALLERANI 2009a = M. VALLERANI, *Il giudice e le sue fonti. Note su inquisitio e fama nel Tractatus de maleficiis di Alberto da Gandino*, in « Rechtsgeschichte », 14 (2009), pp. 40-61
- VALLERANI 2009b = M. VALLERANI, *La supplica al signore e il potere della misericordia. Bologna 1337-1347*, in « Quaderni storici », CXXXI (2009), pp. 411-443.
- VALLERANI 2011 = M. VALLERANI, *Consilia iudicialia. Sapienza giuridica e processo nelle città italiane*, in « Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge », CXXIII (2011), pp. 129-139.
- VALLERANI 2012 = M. VALLERANI, *Giustizia e documentazione a Bologna in età comunale (secoli XIII-XIV)*, in *Documentazione degli organi giudiziari* 2012, pp. 275-314.
- VALLERANI 2018a = M. VALLERANI, *Criminal Court Procedure in Late Medieval Bologna: Cultural and Social Contexts*, in *Violence and justice in Bologna* 2018, pp. 27-53.
- VALLERANI 2018b = M. VALLERANI, *Il valore dei civēs. La definizione del valore negli estimi bolognesi del XIV secolo*, in *Valore delle cose e valore delle persone. Dall'Antichità all'Età moderna*, a cura di M. VALLERANI, Milano 2018 (I libri di Viella, 312), pp. 241-270.
- VASINA 2007 = A. VASINA, *Dal Comune verso la Signoria (1274-1334)*, in *Storia di Bologna* 2007, II, pp. 581-651.
- Violence and justice in Bologna* 2018 = *Violence and justice in Bologna, 1250-1270*, a cura di S.R. BLANSHEI, Lanham-Boulder-New York-London 2018.
- ZACCAGNINI 1926 = G. ZACCAGNINI, *La vita dei maestri e degli scolari nello Studio di Bologna nei secoli XIII e XIV*, Firenze 1926.
- ZUFFRANO 2019: A. ZUFFRANO, *Teodorico Borgognoni: nuovi apporti documentari dall'Archivio di Stato di Bologna - 1*, in *Teoria e pratica medica* 2019, pp. 147-162.
- ZUFFRANO 2020 = A. ZUFFRANO, *Il rotolo San Domenico 77/7411. Analisi paleografico-diplomatica di un inedito dicta testium*, in *Der Rotulus im Gebrauch. Einsatzmöglichkeiten - Gestaltungsvarianz - Deutungen*, hrg. von É. DOUBLIER, J. JOHRENDT, M.P. ALBERZONI, Köln 2020, pp. 303-321.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Il presente contributo mira ad offrire una prima panoramica di una ricca e composita serie di atti giudiziari conservata presso l'Archivio di Stato di Bologna fra i sedimenti dell'attività giurisdizionale del podestà: le carte di corredo, vale a dire quell'insieme di documenti sciolti di varia natura che veniva allegato agli atti e ai registri processuali, relativamente alla prima metà del XIV secolo. Tale documentazione è indagata nei suoi aspetti prettamente diplomatistici, ma con un occhio rivolto anche alla normativa statutaria coeva e alla dottrina, in particolare a Rolandino. La ricerca muove anzitutto attraverso un sintetico excursus su fonti e storiografia per lo studio della giustizia criminale a Bologna nel basso medioevo; seguono, una descrizione e una proposta di classificazione delle carte di corredo, con una piccola selezione di casi, e, in ultimo, una sezione comparativa dedicata ai formulari degli atti iniziali del processo (libelli di accusa, di denuncia e di notifica) e ad alcuni passaggi formulari presenti talvolta nei *dicta testium*, utile a evidenziare ulteriori potenzialità di studio offerte da queste scritture.

Parole significative: carte di corredo, formulari, diplomatica, giustizia criminale, notariato.

This contribution aims to offer a first overview of a rich and composite series of judicial documents preserved in the State Archives of Bologna among the sediments of the jurisdictional activity of the podestà: the *allegationes*, that is to say that set of loose documents of various kinds that was attached to the acts and to the procedural registers, relative to the first half of the fourteenth century. This documentation is investigated in its purely diplomatic aspects, but with an eye also to contemporary statutory regulations and doctrine, in particular to Rolandino. The research moves first of all through a concise excursus on sources and historiography for the study of criminal justice in Bologna in the late Middle Ages; a description and a proposed classification of those documents follows, with a small selection of cases; finally, there is a comparative section dedicated to the formulaires of the initial acts of the trial (libels of accusation, denunciation and notification) and some formular passages sometimes present in the *dicta testium*, useful to highlight further study potential offered by those writings.

Keywords: Procedural annexes, Formularies, Diplomatics, Criminal justice, Notaries.

I N D I C E

<i>Presentazione</i>	pag.	5
Claudia Storti, <i>1385: un anno tra politica e giustizia a Milano</i>	»	7
Marta Luigina Mangini, <i>Il principio dell'iceberg. Scritture ad ban- chum iuris malleficiorum, Milano, secoli XIII-XIV</i>	»	33
Fabrizio Pagnoni, <i>Selezione e circolazione dei giudici ai malefici nel dominio visconteo fra Tre e Quattrocento</i>	»	61
Beatrice Del Bo, <i>Tutte le donne (del registro) del podestà fra cliché e novità</i>	»	83
Marina Gazzini, <i>Animali, colpa e castigo. Prodromo per nuove ricer- che sull'area italiana</i>	»	107
Chiara Valsecchi, «per viam inquisitionis». <i>Note sul processo cri- minale a Milano in un'età di transizione</i>	»	127
Alessandra Bassani, <i>Le assoluzioni nel Liber comunis potestatis Mediolani: riflessioni sull'ipotesi di una giustizia giusta</i>	»	177
Roberto Isotton, <i>La repressione dei reati di furto e rapina nel Liber sen- tentiarum potestatis Mediolani del 1385: acquisizioni e questioni aperte</i>	»	205
Raffaella Bianchi Riva, <i>Iniuria e insultus tra diritto e politica. Le of- fese alle magistrature comunali nella legislazione statutaria e nella prassi giudiziaria in età viscontea</i>	»	239
Marta Calleri, <i>Savona 1250. Il Cartularium del podestà</i>	»	265
Maddalena Modesti, <i>Le carte di corredo del podestà di Bologna (prima metà XIV sec.). Percorsi diplomatistici</i>	»	285
Antonio Olivieri, <i>La giustizia e i suoi riflessi fiscali nella documenta- zione giudiziaria vercellese della fine del Trecento: iter amministrativi e tecniche notarili</i>	»	327
Corinna Drago Tedeschini, <i>Echi di giustizia criminale in documenti pugliesi del XIV secolo</i>	»	357
Giovanni Minnucci, <i>Intorno al Liber sententiarum potestatis Me- diolani e ad altre fonti giudiziarie. Alcune note conclusive</i>	»	373

NOTARIORUM ITINERA

DIRETTORE

Antonella Rovere

COMITATO SCIENTIFICO

Michel Balard - Marco Bologna - Francesca Imperiale - Grado Giovanni Merlo - Antonio Padoa Schioppa - Vito Piergiovanni - Gian Maria Varanini

COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Giuliana Albini - Laura Balletto - Alessandra Bassani - Ezio Barbieri - Marina Benedetti - Roberta Braccia - Marta Calleri - Giuliana Capriolo - Cristina Carbonetti - Pasquale Cordasco - Maura Fortunati - Maria Galante - Stefano Gardini - Mauro Giacomini - Paola Guglielmotti - Sandra Macchiavello - Maddalena Modesti - Antonio Olivieri - Paolo Pirillo - Antonella Rovere - Lorenzo Sinisi - Claudia Storti - Marco Vendittelli

COORDINAMENTO EDITORIALE

Marta Calleri - Sandra Macchiavello - Antonella Rovere - Marco Vendittelli

COORDINAMENTO SITO

Stefano Gardini - Mauro Giacomini

RESPONSABILE EDITING

Fausto Amalberti

✉ notariorumitinera@gmail.com

Direzione e amministrazione: P.zza Matteotti, 5 - 16123 Genova

🌐 <http://www.storiapatriagenova.it>

ISBN - 978-88-97099-68-0 (ed. a stampa)

ISSN 2421-2377 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-70-3 (ed. digitale)

ISSN 2499-8109 (ed. digitale)

finito di stampare febbraio 2021
C.T.P. service s.a.s - Savona

ISBN - 978-88-97099-68-0 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-70-3 (ed. digitale)

ISSN 2421-2377 (ed. a stampa)

ISSN 2499-8109 (ed. digitale)